Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** L. 0,60

Anno LXV **Roma — Venerdì, 21 novembre 1924** **Numero 272**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre stesso, n. 264, contenente modificazioni alla pianta organica del personale della magistratura e disposizioni varie di coordinamento col testo unico sull'ordinamento giudiziario, all'art. 3, riga quarta, leggesi: « ... dell'articolo 98..., ecc. », anzichè: « ... degli articoli 98.... ecc. », come risulta dal testo originale, per errore di copia diversamente riprodotto.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1806.

REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. 1768.

Trasformazione della Regia scuola pratica di agricoltura di Eboli in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 61 e 62 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Visto il R. decreto 4 settembre 1882, n. 995 (serie 3ª);

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° ottobre 1924 la Regia scuola pratica di agricoltura di Eboli (Salerno) è trasformata in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica, sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Il consorzio ha carattere obbligatorio e continuativo tra Stato e Provincia e restano consolidati, a beneficio della Scuola, i contributi tutti dello Stato e degli Enti locali.

Del consorzio fanno parte gli Enti che presentemente contribuiscono al mantenimento della Scuola e precisamente, oltre lo Stato e la provincia di Salerno, il comune di Eboli.

Al consorzio potranno aderire altri Enti pubblici e privati, che assegnino in forma continuativa contributi annui non inferiori a L. 3000.

Art. 2.

La Scuola ha per iscopo di preparare, con appropriata educazione e istruzione, personale atto ad attendere a modeste aziende rurali, specializzandolo, se del caso, in determinate branche dell'agricoltura, secondo quanto verrà stabilito dal regolamento organico e disciplinare della Scuola.

L'indirizzo dell'insegnamento sarà essenzialmente pratico.

La Scuola potrà tenere corsi temporanei e stagionali per l'istruzione dei contadini in determinate pratiche agricole che più interessano la economia rurale del luogo.

Il regolamento di cui all'art. 15 del presente decreto, fisserà le norme per l'ammissione dei giovani ai corsi ordinari della Scuola (provenienza, età, titoli di studio, tasse e rette) e quelle per l'ammissione ai corsi temporanei.

Gli esami di licenza saranno presieduti da un commissario nominato dal Ministero dell'economia nazionale.

Agli alunni licenziati sarà rilasciato un certificato comprovante gli studi fatti e l'eventuale specializzazione in determinate branche dell'agricoltura.

Art. 3.

La Scuola è retta da un Consiglio d'amministrazione costituito di due rappresentanti del Governo, nominati dal Ministero dell'economia nazionale, di due rappresentanti della Provincia, di un rappresentante di ciascuno degli altri Enti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il direttore della Scuola è membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in ufficio un anno e può essere confermato. In sua assenza funziona da presidente il membro più anziano.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è responsabile degli atti di gestione dell'Ente; propone al Ministero il regolamento organico e disciplinare della Scuola e propone al Consiglio agrario provinciale, ove esista, ed altrimenti al Ministero, i programmi d'insegnamento, nonchè le norme direttive che debbono presiedere lo svolgimento dei medesimi; discute ed approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della Scuola come dell'azienda agraria, preparati dal direttore; cura la regolare gestione della Scuola e dell'azienda agraria, sulle basi dei bilanci preventivi; approva il programma tecnico-economico dell'azienda agraria; rappresenta la Scuola nei riguardi amministrativi verso i corpi contribuenti; approva il regolamento di disciplina interna, compilato dal direttore; trasmette al Ministero e al Consiglio agrario provinciale, ove esista, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo e didattico della Scuola, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della Scuola come dell'azienda agraria, regolarmente approvati; delibera la nomina del direttore e la eventuale revoca di esso, nonchè quella del vice direttore, secondo quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del presente decreto; nomina e revoca, su proposta del direttore, l'altro personale dell'Istituto; delibera sull'ammissione degli allievi e sull'eventuale loro licenziamento per cause di malattia e di disciplina.

Art. 5.

Quanto è presentemente assegnato alla Regia scuola pratica di agricoltura, beni immobiliari e mobiliari, è invertito a favore del nuovo Ente per il funzionamento della Scuola. La suppellettile scientifica, didattica e di arredamento rimane pure a beneficio di essa.

Le rendite dell'azienda agraria e industrie annesse, dopo provveduto alla regolare gestione ed incremento di esse, sono destinate al funzionamento della Scuola; a meno che particolari convenzioni con gli Enti che forniscono l'azienda non dispongano altrimenti.

Art. 6.

Al mantenimento della Scuola contribuiscono: lo Stato con L. 96,560, la provincia di Salerno con L. 5000, il comune di Eboli con L. 5000, somme consolidate a sensi dell'art. 61 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale a partire dall'esercizio finanziario 1924-25.

L'anno finanziario corrisponde all'anno solare.

Art. 7.

Il personale della Scuola si compone: di un direttore, insegnante di agraria; di un vice direttore, insegnante degli elementi di scienze fisiche e naturali; di un maestro elementare, insegnante di materie di cultura generale; di un capo tecnico preposto ai lavori dell'azienda rurale ed eventualmente di sottocapi tecnici specializzati in determinate branche dell'agricoltura e delle industrie agrarie; di un segre-

tario-economo e di uno o più prefetti di disciplina secondo il numero degli allievi frequentanti la Scuola; del personale d'inservienza.

Qualora se ne avverta il bisogno, potrà essere assunto altro personale insegnante od assistente come incaricato, o si potranno affidare incarichi ad estranei, per determinati particolari insegnamenti.

Art. 8.

Il direttore e il vice-direttore sono nominati per pubblico concorso, secondo bandi da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale.

La Commissione giudicatrice è costituita da cinque membri, di cui tre nominati dal Ministero e due dal Consiglio d'amministrazione, scelti fra i professori d'agraria d'istituti governativi o pareggiati. Ove esista il Consiglio agrario provinciale, uno dei primi tre membri sarà nominato da esso anzichè dal Ministero.

Per la prima volta potranno essere assunti in servizio senza concorso, per chiamata, il direttore, insegnante di agraria, e il vice-direttore insegnante di scienze fisiche e naturali, attualmente nei ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura. Ma le relative nomine dovranno essere approvate dal Ministero.

Art. 9.

Al concorso per i posti di direttore e di vice-direttore sono ammessi i laureati in scienze agrarie da non meno di cinque anni che abbiano appartenuto, per non meno di tre anni, al personale delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura o degli istituti tecnici od al personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura, oppure che siano stati, per almeno un triennio, nell'amministrazione di importanti aziende agrarie condotte razionalmente.

Il limite massimo di età per i concorrenti è il quarantesimo anno.

Tale limite non è prescritto per il personale insegnante appartenente o che abbia appartenuto sino al 30 settembre 1924 ai ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Il concorso sarà per titoli e per esami. La Commissione giudicatrice dovrà sottoporre i primi tre della graduatoria, determinata in base ai titoli, ad una prova pratica e ad una lezione della durata di tre quarti d'ora.

A parità di merito, sarà data la preferenza al candidato che dimostri di meglio conoscere le condizioni agricole della regione.

La nomina del direttore, deliberata dal Consiglio di amministrazione il quale dovrà attenersi alla designazione della Commissione giudicatrice, sarà ratificata dal Ministero, su presentazione degli atti della Commissione stessa, dopo averne riconosciuta la regolarità.

Il vincitore del concorso sarà assunto in esperimento per un biennio, dopo il quale, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero, la nomina diverrà definitiva.

Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Art. 10.

L'insegnante di cultura generale sarà nominato dal Consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i maestri comunali della Provincia in cui ha sede la Scuola o in quelle finitime, che abbiano dato una buona prova di capacità didattica e di correttezza esemplare di vita.

La nomina sarà definitiva dopo un biennio di prova. Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Art. 11.

La scelta del segretario-economo, del capo tecnico e dei sottocapi tecnici, nonchè del prefetto di disciplina, sarà fatta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, fra i giovani licenziati di Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, di Regie scuole agrarie medie o pareggiate o sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che abbiano già dato prova della loro capacità.

La nomina sarà definitiva dopo un anno di prova.

L'anno di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Al personale attualmente in servizio, che venga assunto dal nuovo Ente, saranno riconosciuti i diritti acquisiti nei riguardi del trattamento economico e di quiescenza.

Art. 12.

Il direttore ha il governo didattico, amministrativo, tecnico e disciplinare della Scuola e dell'azienda agraria annessavi; redige il programma d'insegnamento in armonia coi fini dell'Istituto; compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola e dell'azienda agraria; redige il regolamento interno; cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il direttore è il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, di tutto il materiale esistente all'atto dell'assunzione dell'ufficio.

Il vice-direttore coadiuva il direttore così nell'insegnamento tecnico che in quello pratico e presta la sua opera nell'amministrazione dell'azienda agraria.

L'insegnante di cultura generale, oltre l'insegnamento delle materie prescritte dai programmi, cura, in modo particolare, l'educazione morale e civile degli alunni.

Il segretario-economo deve tenere in ordine i libri contabili della Scuola-convitto, dell'azienda agraria, e di tutte le altre gestioni affidate alla Scuola e disimpegna il servizio di cassa sotto la sua personale responsabilità rispetto al direttore della Scuola.

Egli deve, inoltre, accudire alla corrispondenza d'ufficio, alla tenuta dei registri scolastici e dei documenti degli alunni, al protocollo ed all'archivio.

Provvede, anche, al servizio di economato della Scuola-convitto secondo le disposizioni del direttore.

Il segretario-economo, nell'atto dell'entrata in servizio, dovrà prestare una cauzione la misura della quale sarà determinata dal Consiglio di amministrazione, e, in ogni caso, non dovrà essere inferiore all'ammontare dello stipendio annuo.

Detta cauzione sarà versata in deposito fruttifero per il segretario-economo presso un istituto di credito con vincolo a favore della Scuola.

Lo svincolo della cauzione, quando il segretario-economo lasci il posto, sarà effettuato su deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Il prefetto di disciplina cura l'esatta osservanza delle disposizioni disciplinari; assiste i giovani durante le ore di studio, ne cura l'igiene, tiene il registro particolare delle spese degli alunni.

Il capotecnico eseguisce le disposizioni e gli ordini impartiti dal direttore ed eventualmente dal vice-direttore, funziona da fattore, capo delle opere, ecc., ed è consegnatario di quanto gli viene affidato dal direttore.

I sottocapi tecnici dipendono dal capo tecnico nei riguardi della gestione dei rami dell'azienda a cui sono preposti.

Art. 13.

Il trattamento economico del personale direttivo ed insegnante non potrà essere inferiore a quello qui appresso indicato:

Per il direttore: stipendio iniziale di L. 14,000, che si accrescerà fino a L. 18,000 con quattro aumenti quadriennali di L. 1000 ciascuno. Ha il diritto all'alloggio per sè e famiglia presso la Scuola.

Per il vice-direttore e gl'insegnanti di materie tecniche: stipendio iniziale di L. 10,000, che si accrescerà fino a L. 13,000 con quattro aumenti quadriennali di L. 750 ciascuno.

Per l'insegnante di cultura generale: stipendio iniziale di L. 6000, che si accrescerà fino a L. 8000 con quattro aumenti quadriennali di L. 500 ciascuno.

Al personale insegnante preesistente nei ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, assunto in servizio dal nuovo Ente, sarà computato agli effetti della determinazione dello stipendio, il servizio precedentemente prestato a datare dalla nomina ad ordinario.

Comunque, in virtù di tale computo, non potrà conseguire uno stipendio inferiore a quello del quale era provvisto.

L'eventuale differenza fra il vecchio e il nuovo stipendio sarà mantenuta come assegno *ad personam* fino allo assorbimento nei successivi aumenti periodici.

Il personale insegnante viene assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni. E' fatto obbligo all'Ente Scuola di corrispondere per il premio di assicurazione una quota non inferiore al 10 % dello stipendio dello interessato e a questo una quota non inferiore al 5 % dello stipendio stesso.

Il personale di segreteria, tecnico, di sorveglianza e di inservienza viene iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. L'Ente Scuola verserà un premio in ragione del 10 % dello stipendio; il segretario economo, il capo tecnico ed il prefetto di disciplina in ragione del 5 %, e il restante personale in ragione del 2 % dello stipendio stesso.

Per il personale insegnante proveniente dalle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura assunto in servizio dal nuovo Ente che non sia già provvisto di pensione a carico dello Stato, sarà consentito un contratto di assicurazione integrativo, con riguardo agli anni di servizio prestato ed agli stipendi percepiti. Al pagamento del relativo premio saranno tenuti, in parti eguali, la Scuola e l'interessato.

Art. 14.

L'amministrazione dell'azienda agraria è disciplinata secondo i principi e le norme che presiedono allo svolgimento di una razionale economia rurale presso le aziende private ben dirette.

Il direttore è preposto al governo dell'azienda agraria ad esso affidata, ed è responsabile di fronte al Consiglio di amministrazione dell'integrità e del regolare funzionamento di essa.

Sarà suo compito di fissarne l'ordinamento economico e sovraintendere alle colture, agli allevamenti, alle industrie agrarie esercitate nel podere, di addivenire alle vendite dei prodotti, di invigilare sui magazzini, sulle cantine e su tutto quanto costituisce un valore da conservare od una attività da realizzare.

Per i lavori da eseguire, quando abbiano carattere di sistemazione poderale o riguardino la costruzione, l'adattamento ed il riattamento di edifici, per le vendite dei prodotti e del bestiame, quando non si tratti di minuta vendita, delle scorte, ecc., il direttore dovrà sempre riportare l'approvazione, sia pure di massima, del Consiglio di amministrazione.

Il direttore dovrà dare conto del proprio operato al Consiglio di amministrazione con comunicazioni speciali, e, periodicamente, con rendiconti o situazioni di cassa e con prospetti riguardanti il movimento dei magazzini, della cantina, della stalla, delle scorte, ecc.

Il direttore, sotto la propria responsabilità, potrà affidare il pagamento di spese, la riscossione di entrate al capo tecnico; ma gli atti di amministrazione dovranno sempre compiersi in suo nome.

Art. 15.

Un regolamento organico e disciplinare, proposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministero dell'economia nazionale, disciplina il funzionamento didattico ed amministrativo della Scuola e dell'azienda agraria; determina lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale.

I provvedimenti disciplinari dovranno essere presi seguendo la procedura vigente per il personale delle Regie scuole agrarie medie.

E' ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di amministrazione contro il personale insegnante.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il quale delibererà in merito secondo la procedura per i professori delle Regie scuole agrarie medie.

Disposizione transitoria.

Art. 16.

Sino alla costituzione del Consiglio di amministrazione del nuovo Ente, rimane in carica con le attribuzioni di esso il Comitato amministrativo della Scuola attualmente in funzione per quei provvedimenti ritenuti indispensabili a che la Scuola non abbia a interrompere il suo funzionamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 92. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1807.

REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. 1771.

Trasformazione della Regia scuola pratica di agricoltura di Caluso in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 61 e 62 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Visto il R. decreto 13 luglio 1890, n. 6989 (serie 3ª);

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per onomia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° ottobre 1924, la Regia scuola pratica di agricoltura di Caluso (Torino) è trasformata in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Il consorzio ha carattere obbligatorio e continuativo tra Stato e Provincia e restano consolidati, a beneficio della Scuola, i contributi tutti dello Stato e degli Enti locali.

Del consorzio fanno parte, oltre lo Stato e la Provincia, il comune di Caluso.

Al consorzio potranno aderire altri Enti pubblici e privati, che assegnino in forma continuativa contributi annui non inferiori a L. 3000.

Art. 2.

La Scuola ha per iscopo di preparare, con appropriata educazione e istruzione, personale atto ad attendere a modeste aziende rurali, specializzandolo, se del caso, in determinate branche dell'agricoltura, secondo quanto verrà stabilito dal regolamento organico e disciplinare della Scuola.

L'indirizzo dell'insegnamento sarà essenzialmente pratico.

La Scuola potrà tenere corsi temporanei e stagionali per l'istruzione dei contadini in determinate pratiche agricole che più interessano la economia rurale del luogo.

Il regolamento di cui all'art. 15 del presente decreto, fisserà le norme per l'ammissione dei giovani ai corsi ordinari della Scuola (provenienza, età, titoli di studio, tasse e rette) e quelle per l'ammissione ai corsi temporanei.

Gli esami di licenza saranno presieduti da un commissario nominato dal Ministero dell'economia nazionale.

Agli alunni licenziati sarà rilasciato un certificato comprovante gli studi fatti e l'eventuale specializzazione in determinate branche dell'agricoltura.

Art. 3.

La Scuola è retta da un Consiglio d'amministrazione costituito di due rappresentanti del Governo, nominati dal Ministero dell'economia nazionale, di due rappresentanti della Provincia, di un rappresentante di ciascuno degli altri Enti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il direttore della Scuola è membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in ufficio un anno e può essere confermato. In sua assenza funziona da presidente il membro più anziano.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è responsabile degli atti di gestione dell'Ente; propone al Ministero il regolamento organico e disciplinare della Scuola e propone al Consiglio agrario provinciale, ove esista, ed altrimenti al Ministero i programmi d'insegnamento, nonchè le norme direttive che debbono presiedere lo svolgimento dei medesimi; discute ed approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della Scuola come dell'azienda agraria, preparati dal direttore; cura la regolare gestione della Scuola e dell'azienda agraria, sulle basi dei bilanci preventivi; approva il programma tecnico-economico dell'azienda agraria; rappresenta la Scuola nei riguardi amministrativi verso i corpi contribuenti; approva il regolamento di disciplina interna, compilato dal direttore; trasmette al Ministero e al Consiglio agrario provinciale, ove esista, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo e didattico della Scuola, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della Scuola come dell'azienda agraria, regolarmente approvati, delibera la nomina del direttore e la eventuale revoca di esso, nonchè quella del vice direttore, secondo quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del presente decreto; nomina e revoca, su proposta del direttore, l'altro personale dell'Istituto; delibera sull'ammissione degli allievi e sull'eventuale loro licenziamento per cause di malattia e di disciplina.

Art. 5.

Quanto è presentemente assegnato alla Regia scuola pratica di agricoltura, beni immobiliari e mobiliari, è invertito a favore del nuovo Ente per il funzionamento della Scuola. La suppellettile scientifica, didattica e di arredamento rimane pure a beneficio di essa.

Le rendite dell'azienda agraria e industrie annesse, dopo provveduto alla regolare gestione ed incremento di esse, sono destinate al funzionamento della Scuola; a meno che particolari convenzioni con gli Enti che forniscono l'azienda non dispongano altrimenti.

Art. 6.

Al mantenimento della Scuola contribuiscono: lo Stato con L. 80,625, e la provincia di Torino con L. 10,000, somme consolidate a sensi dell'art. 61 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale a partire dall'esercizio finanziario 1924-25.

L'anno finanziario corrisponde all'anno solare.

Art 7.

Il personale della Scuola si compone: di un direttore, insegnante di agraria; di un vice direttore, insegnante degli elementi di scienze fisiche e naturali; di un maestro elementare, insegnante di materie di cultura generale; di un capo tecnico preposto ai lavori dell'azienda rurale ed eventualmente di sottocapi tecnici specializzati in determinate branche dell'agricoltura e delle industrie agrarie; di un segretario-economo e di uno o più prefetti di disciplina secondo il numero degli allievi frequentanti la Scuola; del personale d'inservienza.

Qualora se ne avverta il bisogno, potrà essere assunto altro personale insegnante od assistente come incaricato, o si potranno affidare incarichi ad estranei, per determinati particolari insegnamenti.

Art. 8.

Il direttore e il vice-direttore sono nominati per pubblico concorso, secondo bandi da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale.

La Commissione giudicatrice è costituita da cinque membri, di cui tre nominati dal Ministero e due dal Consiglio d'amministrazione, scelti fra i professori d'agraria d'istituti governativi o pareggiati. Ove esista il Consiglio agra-

rio provinciale, uno dei primi tre membri sarà nominato da esso anzichè dal Ministero.

Per la prima volta potranno essere assunti in servizio senza concorso, per chiamata, il direttore, insegnante di agraria, e il vice-direttore insegnante di scienze fisiche e naturali, attualmente nei ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura. Ma le relative nomine dovranno essere approvate dal Ministero.

Art. 9.

Al concorso per i posti di direttore e di vice-direttore sono ammessi i laureati in scienze agrarie da non meno di cinque anni che abbiano appartenuto, per non meno di tre anni, al personale delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura o degli istituti tecnici od al personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura, oppure che siano stati, per almeno un triennio, nell'amministrazione di importanti aziende agrarie condotte razionalmente.

Il limite massimo di età per i concorrenti è il quarantesimo anno.

Tale limite non è prescritto per il personale insegnante appartenente o che abbia appartenuto sino al 30 settembre 1924 ai ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Il concorso sarà per titoli e per esami. La Commissione giudicatrice dovrà sottoporre i primi tre della graduatoria, determinata in base ai titoli, ad una prova pratica e ad una lezione della durata di tre quarti d'ora.

A parità di merito, sarà data la preferenza al candidato che dimostri di meglio conoscere le condizioni agricole della regione.

La nomina del direttore, deliberata dal Consiglio di amministrazione il quale dovrà attenersi alla designazione della Commissione giudicatrice, sarà ratificata dal Ministero, su presentazione degli atti della Commissione stessa, dopo averne riconosciuta la regolarità.

Il vincitore del concorso sarà assunto in esperimento per un biennio, dopo il quale, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero, la nomina diverrà definitiva.

Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Art. 10.

L'insegnante di cultura generale sarà nominato dal Consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i maestri comunali della Provincia in cui ha sede la Scuola o in quelle finitime, che abbiano dato una buona prova di capacità didattica e di correttezza esemplare di vita.

La nomina sarà definitiva dopo un biennio di prova. Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Art. 11.

La scelta del segretario-economo, del capo tecnico e dei sottocapi tecnici, nonchè del prefetto di disciplina, sarà fatta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, fra i giovani licenziati di Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, di Regie scuole agrarie medie o pareggiate o sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che abbiano già dato prova della loro capacità.

La nomina sarà definitiva dopo un anno di prova.

L'anno di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Al personale attualmente in servizio, che venga ass dal nuovo Ente, saranno riconosciuti i diritti acquisiti riguardi del trattamento economico e di quiescenza.

Art. 12.

Il direttore ha il governo didattico, amministrativo, tecnico e disciplinare della Scuola e dell'azienda agraria annessavi; redige il programma d'insegnamento in armonia coi fini dell'Istituto; compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola e dell'azienda agraria; redige il regolamento interno; cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il direttore è il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, di tutto il materiale esistente all'atto dell'assunzione dell'ufficio.

Il vice-direttore coadiuva il direttore così nell'insegnamento tecnico che in quello pratico e presta la sua opera nell'amministrazione dell'azienda agraria.

L'insegnante di cultura generale, oltre l'insegnamento delle materie prescritte dai programmi, cura, in modo particolare, l'educazione morale e civile degli alunni.

Il segretario-economo deve tenere in ordine i libri contabili della Scuola-convitto, dell'azienda agraria, e di tutte le altre gestioni affidate alla Scuola e disimpegna il servizio di cassa sotto la sua personale responsabilità rispetto al direttore della Scuola.

Egli deve, inoltre, accudire alla corrispondenza d'ufficio, alla tenuta dei registri scolastici e dei documenti degli alunni, al protocollo ed all'archivio.

Provvede, anche, al servizio di economato della Scuola-convitto secondo le disposizioni del direttore.

Il segretario-economo, nell'atto dell'entrata in servizio, dovrà prestare una cauzione la misura della quale sarà determinata dal Consiglio di amministrazione, e, in ogni caso, non dovrà essere inferiore all'ammontare dello stipendio annuo.

Detta cauzione sarà versata in deposito fruttifero per il segretario-economo presso un Istituto di credito con vincolo a favore della Scuola.

Lo svincolo della cauzione, quando il segretario-economo lasci il posto, sarà effettuato su deliberazione del Consiglio d'amministrazione

Il prefetto di disciplina cura l'esatta osservanza delle disposizioni disciplinari; assiste i giovani durante le ore di studio, ne cura l'igiene tiene il registro particolare delle spese degli alunni.

Il capotecnico eseguisce le disposizioni e gli ordini impartiti dal direttore ed eventualmente dal vice-direttore, funziona da fattore, capo delle opere, ecc., ed è consegnatario di quanto gli viene affidato dal direttore.

I sottocapi tecnici dipendono dal capo tecnico nei riguardi della gestione dei rami dell'azienda a cui sono preposti.

Art. 13.

Il trattamento economico del personale direttivo ed insegnante non potrà essere inferiore a quello qui appresso indicato:

Per il direttore: stipendio iniziale di L. 14.000, che si accrescerà fino a L. 18,000 con quattro aumenti quadriennali di L. 1000 ciascuno. Ha il diritto all'alloggio per sè e famiglia presso la Scuola.

Per il vice-direttore e gl'insegnanti di materie tecniche: stipendio iniziale di L. 10,000, che si accrescerà fino a L. 13,000 con quattro aumenti quadriennali di L. 7[illegible] ciascuno.

Per l'insegnante di cultura generale: stipendio iniziale di L. 6000, che si accrescerà fino a L. 8000 con quattro aumenti quadriennali di L. 500 ciascuno.

Al personale insegnante preesistente nei ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, assunto in servizio dal nuovo Ente, sarà computato agli effetti della determinazione dello stipendio, il servizio precedentemente prestato a datare dalla nomina ad ordinario.

Comunque, in virtù di tale computo, non potrà conseguire uno stipendio inferiore a quello del quale era provvisto.

L'eventuale differenza fra il vecchio e il nuovo stipendio sarà mantenuta come assegno *ad personam* fino allo assorbimento nei successivi aumenti periodici.

Il personale insegnante viene assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni. E' fatto obbligo all'Ente Scuola di corrispondere per il premio di assicurazione una quota non inferiore al 10 % dello stipendio dello interessato e a questo una quota non inferiore al 5 % dello stipendio stesso.

Il personale di segreteria, tecnico, di sorveglianza e di inservienza viene iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. L'Ente Scuola verserà un premio in ragione del 10 % dello stipendio; il segretario economo, il capo tecnico ed il prefetto di disciplina in ragione del 5 %, e il restante personale in ragione del 2 % dello stipendio stesso.

Per il personale insegnante proveniente dalle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura assunto in servizio dal nuovo Ente che non sia già provvisto di pensione a carico dello Stato, sarà consentito un contratto di assicurazione integrativo, con riguardo agli anni di servizio prestato ed agli stipendi percepiti. Al pagamento del relativo premio saranno tenuti, in parti eguali, la Scuola e l'interessato.

Art. 14.

L'amministrazione dell'azienda agraria è disciplinata secondo i principi e le norme che presiedono allo svolgimento di una razionale economia rurale presso le aziende private ben dirette.

Il direttore è preposto al governo dell'azienda agraria ad esso affidata, ed è responsabile di fronte al Consiglio di amministrazione dell'integrità e del regolare funzionamento di essa.

Sarà suo compito di fissarne l'ordinamento economico e sovraintendere alle colture, agli allevamenti, alle industrie agrarie esercitate nel podere, di addivenire alle vendite dei prodotti, di invigilare sui magazzini, sulle cantine e su tutto quanto costituisce un valore da conservare od una attività da realizzare.

Per i lavori da eseguire, quando abbiano carattere di sistemazione poderale o riguardino la costruzione, l'adattamento ed il riattamento di edifici, per le vendite dei prodotti e del bestiame, quando non si tratti di minuta vendita, delle scorte, ecc., il direttore dovrà sempre riportare l'approvazione, sia pure di massima, del Consiglio di amministrazione.

Il direttore dovrà dare conto del proprio operato al Consiglio di amministrazione con comunicazioni speciali, e, periodicamente, con rendiconti o situazioni di cassa e con prospetti riguardanti il movimento dei magazzini, della cantina, della stalla, delle scorte, ecc.

Il direttore, sotto la propria responsabilità, potrà affidare il pagamento di spese, la riscossione di entrate al capo tecnico; ma gli atti di amministrazione dovranno sempre compiersi in suo nome.

Art. 15.

Un regolamento organico e disciplinare, proposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministero dell'economia nazionale, disciplina il funzionamento didattico ed amministrativo della Scuola e dell'azienda agraria; determina lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale.

I provvedimenti disciplinari dovranno essere presi seguendo la procedura vigente per il personale delle Regie scuole agrarie medie.

E' ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di amministrazione contro il personale insegnante.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il quale delibererà in merito secondo la procedura per i professori delle Regie scuole agrarie medie.

Disposizione transitoria.

Art. 16.

Sino alla costituzione del Consiglio di amministrazione del nuovo Ente, rimane in carica con le attribuzioni di esso il Comitato amministrativo della Scuola attualmente in funzione per quei provvedimenti ritenuti indispensabili a che la Scuola non abbia a interrompere il suo funzionamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 95. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1808.

REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. 1772.

Trasformazione della Regia scuola pratica di agricoltura di Cerignola in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 61 e 62 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Visto il R. decreto 29 agosto 1889, n. 6494 (serie 3ª);

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° ottobre 1924, la Regia scuola pratica di agricoltura di Cerignola (Foggia) è trasformata in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica, sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Il consorzio ha carattere obbligatorio e continuativo tra Stato e Provincia e restano consolidati, a beneficio della Scuola, i contributi tutti dello Stato e degli Enti locali.

Del consorzio fanno parte gli Enti che presentemente contribuiscono al mantenimento della Scuola e precisamente, oltre lo Stato e la provincia di Foggia, il comune di Cerignola.

Al consorzio potranno aderire altri Enti pubblici e privati, che assegnino in forma continuativa contributi annui non inferiori a L. 3000.

Art. 2.

La Scuola ha per iscopo di preparare, con appropriata educazione e istruzione, personale atto ad attendere a modeste aziende rurali, specializzandolo, se del caso, in determinate branche dell'agricoltura, secondo quanto verrà stabilito dal regolamento organico e disciplinare della Scuola.

L'indirizzo dell'insegnamento sarà essenzialmente pratico.

La Scuola potrà tenere corsi temporanei e stagionali per l'istruzione dei contadini in determinate pratiche agricole che più interessano la economia rurale del luogo.

Il regolamento di cui all'art. 15 del presente decreto, fisserà le norme per l'ammissione dei giovani ai corsi ordinari della Scuola (provenienza, età, titoli di studio, tasse e rette) e quelle per l'ammissione ai corsi temporanei.

Gli esami di licenza saranno presieduti da un commissario nominato dal Ministero dell'economia nazionale.

Agli alunni licenziati sarà rilasciato un certificato comprovante gli studi fatti e l'eventuale specializzazione in determinate branche dell'agricoltura.

Art. 3.

La Scuola è retta da un Consiglio d'amministrazione costituito di due rappresentanti del Governo, nominati dal Ministero dell'economia nazionale, di due rappresentanti della Provincia, di un rappresentante di ciascuno degli altri Enti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il direttore della Scuola è membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in ufficio un anno e può essere confermato. In sua assenza funziona da presidente il membro più anziano.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è responsabile degli atti di gestione dell'Ente; propone al Ministero il regolamento organico e disciplinare della Scuola e propone al Consiglio agrario provinciale, ove esista, ed altrimenti al Ministero i programmi d'insegnamento, nonchè le norme direttive che debbono presiedere lo svolgimento dei medesimi; discute ed approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della Scuola come dell'azienda agraria, preparati dal direttore; cura la regolare gestione della Scuola e dell'azienda agraria, sulle basi dei bilanci preventivi; approva il programma tecnico-economico dell'azienda agraria; rappresenta la Scuola nei riguardi amministrativi verso i corpi contribuenti; approva il regolamento di disciplina interna compilato dal direttore; trasmette al Ministero e al Consiglio agrario provinciale, ove esista, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo e didattico della Scuola, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della Scuola come dell'azienda agraria, regolarmente approvati, delibera la nomina del direttore e la eventuale revoca di esso, nonchè quella del vice direttore, secondo quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del presente decreto; nomina e revoca, su proposta del direttore, l'altro personale dell'Istituto; delibera sull'ammissione degli allievi e sull'eventuale loro licenziamento per cause di malattia e di disciplina.

Art. 5.

Quanto è presentemente assegnato alla Regia scuola pratica di agricoltura, beni immobiliari e mobiliari, è invertito a favore del nuovo Ente per il funzionamento della Scuola. La suppellettile scientifica, didattica e di arredamento rimane pure a beneficio di essa.

Le rendite dell'azienda agraria e industrie annesse, dopo provveduto alla regolare gestione ed incremento di esse, sono destinate al funzionamento della Scuola; a meno che particolari convenzioni con gli Enti che forniscono l'azienda non dispongano altrimenti.

Art. 6.

Al mantenimento della Scuola contribuiscono: lo Stato, con L. 93,475, la provnicia di Foggia con L. 10,000 ed il comune di Cerignola con L. 8765, somme consolidate a sensi dell'art. 61 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale a partire dall'esercizio finanziario 1924-25.

L'anno finanziario corrisponde all'anno solare.

Art. 7.

Il personale della Scuola si compone: di un direttore, insegnante di agraria; di un vice direttore, insegnante degli elementi di scienze fisiche e naturali; di un maestro elementare, insegnante di materie di cultura generale; di un capo tecnico preposto ai lavori dell'azienda rurale ed eventualmente di sottocapi tecnici specializzati in determinate branche dell'agricoltura e delle industrie agrarie; di un segretario-economo e di uno o più prefetti di disciplina secondo il numero degli allievi frequentanti la Scuola; del personale d'inservienza.

Qualora se ne avverta il bisogno, potrà essere assunto altro personale insegnante od assistente come incaricato, o si potranno affidare incarichi ad estranei, per determinati particolari insegnamenti.

Art. 8.

Il direttore e il vice-direttore sono nominati per pubblico concorso, secondo bandi da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale.

La Commissione giudicatrice è costituita da cinque membri, di cui tre nominati dal Ministero e due dal Consiglio d'amministrazione, scelti fra i professori d'agraria d'istituti governativi o pareggiati. Ove esista il Consiglio agrario provinciale, uno dei primi tre membri sarà nominato da esso anzichè dal Ministero.

Per la prima volta potranno essere assunti in servizio senza concorso, per chiamata, il direttore, insegnante di agraria, e il vice-direttore insegnante di scienze fisiche e naturali, attualmente nei ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura. Ma le relative nomine dovranno essere approvate dal Ministero.

Art. 9.

Al concorso per i posti di direttore e di vice-direttore sono ammessi i laureati in scienze agrarie da non meno di cinque anni che abbiano appartenuto, per non meno di tre anni, al personale delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura o degli istituti tecnici od al personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura, oppure che siano stati, per almeno un triennio, nell'amministrazione di importanti aziende agrarie condotte razionalmente.

Il limite massimo di età per i concorrenti è il quarantesimo anno.

Tale limite non è prescritto per il personale insegnante appartenente o che abbia appartenuto sino al 30 settembre 1924 ai ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Il concorso sarà per titoli e per esami. La Commissione giudicatrice dovrà sottoporre i primi tre della graduatoria, determinata in base ai titoli, ad una prova pratica e ad una lezione della durata di tre quarti d'ora.

A parità di merito, sarà data la preferenza al candidato che dimostri di meglio conoscere le condizioni agricole della regione.

La nomina del direttore, deliberata dal Consiglio di amministrazione il quale dovrà attenersi alla designazione della Commissione giudicatrice, sarà ratificata dal Ministero, su presentazione degli atti della Commissione stessa, dopo averne riconosciuta la regolarità.

Il vincitore del concorso sarà assunto in esperimento per un biennio, dopo il quale, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero, la nomina diverrà definitiva.

Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Art. 10.

L'insegnante di cultura generale sarà nominato dal Consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i maestri comunali della Provincia in cui ha sede la Scuola o in quelle finitime, che abbiano dato una buona prova di capacità didattica e di correttezza esemplare di vita.

La nomina sarà definitiva dopo un biennio di prova. Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Art. 11.

La scelta del segretario-economo, del capo tecnico e dei sottocapi tecnici, nonchè del prefetto di disciplina, sarà fatta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, fra i giovani licenziati di Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, di Regie scuole agrarie medie o pareggiate o sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che abbiano già dato prova della loro capacità.

La nomina sarà definitiva dopo un anno di prova.

L'anno di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Al personale attualmente in servizio, che venga assunto dal nuovo Ente, saranno riconosciuti i diritti acquisiti nei riguardi del trattamento economico e di quiescenza.

Art. 12.

Il direttore ha il governo didattico, amministrativo, tecnico e disciplinare della Scuola e dell'azienda agraria annessavi, redige il programma d'insegnamento in armonia coi fini dell'Istituto; compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola e dell'azienda agraria; redige il regolamento interno; cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il direttore è il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, di tutto il materiale esistente all'atto dell'assunzione dell'ufficio.

Il vice-direttore coadiuva il direttore così nell'insegnamento tecnico che in quello pratico e presta la sua opera nell'amministrazione dell'azienda agraria.

L'insegnante di cultura generale, oltre l'insegnamento delle materie prescritte dai programmi, cura, in modo particolare, l'educazione morale e civile degli alunni.

Il segretario-economo deve tenere in ordine i libri contabili della Scuola-convitto, dell'azienda agraria, e di tutte le altre gestioni affidate alla Scuola e disimpegna il servizio di cassa sotto la sua personale responsabilità rispetto al direttore della Scuola.

Egli deve inoltre, accudire alla corrispondenza d'ufficio, alla tenuta dei registri scolastici e dei documenti degli alunni, al protocollo ed all'archivio.

Provvede, anche, al servizio di economato della Scuola-convitto secondo le disposizioni del direttore.

Il segretario-economo, nell'atto dell'entrata in servizio, dovrà prestare una cauzione la misura della quale sarà determinata dal Consiglio di amministrazione, e, in ogni caso, non dovrà essere inferiore all'ammontare dello stipendio annuo.

Detta cauzione sarà versata in deposito fruttifero per il segretario-economo presso un istituto di credito con vincolo a favore della Scuola

Lo svincolo della cauzione, quando il segretario-economo lasci il posto, sarà effettuato su deliberazione del Consiglio d'amministrazione

Il prefetto di disciplina cura l'esatta osservanza delle disposizioni disciplinari; assiste i giovani durante le ore di studio ne cura l'igiene, tiene il registro particolare delle spese degli alunni.

Il capotecnico eseguisce le disposizioni e gli ordini impartiti dal direttore ed eventualmente dal vice-direttore, funziona da fattore, capo delle opere, ecc., ed è consegnatario di quanto gli viene affidato dal direttore.

I sottocapi tecnici dipendono dal capo tecnico nei riguardi della gestione dei rami dell'azienda a cui sono preposti.

Art. 13.

Il trattamento economico del personale direttivo ed insegnante non potrà essere inferiore a quello qui appresso indicato:

Per il direttore: stipendio iniziale di L. 14,000, che si accrescerà fino a L. 18.000 con quattro aumenti quadriennali di L. 1000 ciascuno. Ha il diritto all'alloggio per sè e famiglia presso la Scuola.

Per il vice direttore e gl'insegnanti di materie tecniche stipendio iniziale di L. 10.000. che si accrescerà fino a L. 13.000 con quattro aumenti quadriennali di L. 750 ciascuno.

Per l'insegnante di cultura generale: stipendio iniziale di L. 6000, che si accrescerà fino a L. 8000 con quattro aumenti quadriennali di L. 500 ciascuno.

Al personale insegnante preesistente nei ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, assunto in servizio dal nuovo Ente, sarà computato agli effetti della determinazione dello stipendio, il servizio precedentemente prestato a datare dalla nomina ad ordinario.

Comunque, in virtù di tale computo, non potrà conseguire uno stipendio inferiore a quello del quale era provvisto.

L'eventuale differenza fra il vecchio e il nuovo stipendio sarà mantenuta come assegno *ad personam* fino allo assorbimento nei successivi aumenti periodici.

Il personale insegnante viene assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni. E' fatto obbligo all'Ente Scuola di corrispondere per il premio di assicurazione una quota non inferiore al 10 % dello stipendio dello interessato e a questo una quota non inferiore al 5 % dello stipendio stesso.

Il personale di segreteria, tecnico, di sorveglianza e di inservienza viene iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. L'Ente Scuola verserà un premio in ragione del 10 % dello stipendio; il segretario economo, il capo tecnico ed il prefetto di disciplina in ragione del 5 %; e il restante personale in ragione del 2 % dello stipendio stesso.

Per il personale insegnante proveniente dalle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura assunto in servizio dal nuovo Ente che non sia già provvisto di pensione a carico dello Stato, sarà consentito un contratto di assicurazione integrativo, con riguardo agli anni di servizio prestato ed agli stipendi percepiti. Al pagamento del relativo premio saranno tenuti, in parti eguali, la Scuola e l'interessato.

Art. 14.

L'amministrazione dell'azienda agraria è disciplinata secondo i principi e le norme che presiedono allo svolgimento di una razionale economia rurale presso le aziende private ben dirette.

Il direttore è preposto al governo dell'azienda agraria ad esso affidata, ed è responsabile di fronte al Consiglio di amministrazione dell'integrità e del regolare funzionamento di essa.

Sarà suo compito di fissarne l'ordinamento economico e sovraintendere alle colture, agli allevamenti, alle industrie agrarie esercitate nel podere, di addivenire alle vendite dei prodotti, di invigilare sui magazzini, sulle cantine e su tutto quanto costituisce un valore da conservare od una attività da realizzare.

Per i lavori da eseguire, quando abbiano carattere di sistemazione poderale o riguardino la costruzione, l'adattamento ed il riattamento di edifici, per le vendite dei prodotti e del bestiame, quando non si tratti di minuta vendita, delle scorte, ecc., il direttore dovrà sempre riportare l'approvazione, sia pure di massima, del Consiglio di amministrazione.

Il direttore dovrà dare conto del proprio operato al Consiglio di amministrazione con comunicazioni speciali, e, periodicamente, con rendiconti o situazioni di cassa e con prospetti riguardanti il movimento dei magazzini, della cantina, della stalla, delle scorte, ecc.

Il direttore, sotto la propria responsabilità, potrà affidare il pagamento di spese, la riscossione di entrate al capo tecnico; ma gli atti di amministrazione dovranno sempre compiersi in suo nome.

Art. 15.

Un regolamento organico e disciplinare, proposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministero dell'economia nazionale, disciplina il funzionamento didattico ed amministrativo della Scuola e dell'azienda agraria; determina lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale.

I provvedimenti disciplinari dovranno essere presi seguendo la procedura vigente per il personale delle Regie scuole agrarie medie.

E' ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di amministrazione contro il personale insegnante.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il quale delibererà in merito secondo la procedura per i professori delle Regie scuole agrarie medie.

Disposizione transitoria.

Art. 16.

Sino alla costituzione del Consiglio di amministrazione del nuovo Ente, rimane in carica con le attribuzioni di esso il Comitato amministrativo della Scuola attualmente in funzione per quei provvedimenti ritenuti indispensabili a che la Scuola non abbia a interrompere il suo funzionamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 96. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1809.**

REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. 1773.

Trasformazione della Regia scuola pratica di agricoltura di Cosenza in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 61 e 62 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Visto il R. decreto 2 gennaio 1881, n. 8 (serie 3ª);

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° ottobre 1924 la Regia scuola pratica di agricoltura di Cosenza è trasformata in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica, sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Il consorzio ha carattere obbligatorio e continuativo tra Stato e Provincia e restano consolidati, a beneficio della Scuola, i contributi tutti dello Stato e degli Enti locali.

Del consorzio fanno parte gli Enti che presentemente contribuiscono al mantenimento della Scuola e precisamente, oltre lo Stato e la provincia di Cosenza, la Camera di commercio e industria di Cosenza.

Al consorzio potranno aderire altri Enti pubblici e privati, che assegnino in forma continuativa contributi annui non inferiori a L. 3000.

Art. 2.

La Scuola ha per iscopo di preparare, con appropriata educazione e istruzione, personale atto ad attendere a modeste aziende rurali, specializzandolo, se del caso, in determinate branche dell'agricoltura, secondo quanto verrà stabilito dal regolamento organico e disciplinare della Scuola.

L'indirizzo dell'insegnamento sarà essenzialmente pratico.

La Scuola potrà tenere corsi temporanei e stagionali per l'istruzione dei contadini in determinate pratiche agricole che più interessano la economia rurale del luogo.

Il regolamento di cui all'art. 15 del presente decreto, fisserà le norme per l'ammissione dei giovani ai corsi ordinari della Scuola (provenienza, età, titoli di studio, tasse e rette) e quelle per l'ammissione ai corsi temporanei.

Gli esami di licenza saranno presieduti da un commissario nominato dal Ministero dell'economia nazionale.

Agli alunni licenziati sarà rilasciato un certificato comprovante gli studi fatti e l'eventuale specializzazione in determinate branche dell'agricoltura.

Art. 3.

La Scuola è retta da un Consiglio d'amministrazione costituito di due rappresentanti del Governo, nominati dal Ministero dell'economia nazionale, di due rappresentanti della Provincia, di un rappresentante di ciascuno degli altri Enti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il direttore della Scuola è membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in ufficio un anno e può essere confermato. In sua assenza funziona da presidente il membro più anziano.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è responsabile degli atti di gestione dell'Ente; propone al Ministero il regolamento organico e disciplinare della Scuola e propone al Consiglio agrario provinciale, ove esista, ed altrimenti al Ministero, i programmi d'insegnamento, nonchè le norme direttive che debbono presiedere lo svolgimento dei medesimi; discute ed approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della Scuola come dell'azienda agraria, preparati dal direttore; cura la regolare gestione della Scuola e dell'azienda agraria, sulle basi dei bilanci preventivi; approva il programma tecnico-economico dell'azienda agraria; rappresenta la Scuola nei riguardi amministrativi verso i corpi contribuenti; approva il regolamento di disciplina interna, compilato dal direttore; trasmette al Ministero e al Consiglio agrario provinciale, ove esista, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo e didattico della Scuola, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della Scuola come dell'azienda agraria, regolarmente approvati; delibera la nomina del direttore e la eventuale revoca di esso, nonchè quella del vice direttore, secondo quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del presente decreto; nomina e revoca, su proposta del direttore, l'altro personale dell'Istituto; delibera sull'ammissione degli allievi e sull'eventuale loro licenziamento per cause di malattia e di disciplina.

Art. 5.

Quanto è presentemente assegnato alla Regia scuola pratica di agricoltura, beni immobiliari e mobiliari, è invertito a favore del nuovo Ente per il funzionamento della Scuola. La suppellettile scientifica, didattica e di arredamento rimane pure a beneficio di essa.

Le rendite dell'azienda agraria e industrie annesse, dopo provveduto alla regolare gestione ed incremento di esse, sono destinate al funzionamento della Scuola; a meno che particolari convenzioni con gli Enti che forniscono l'azienda non dispongano altrimenti.

Art. 6.

Al mantenimento della Scuola contribuiscono: lo Stato con L. 94,615, la provincia di Cosenza con L. 12,200, e la Camera di commercio e industria di Cosenza con L. 1500, somme consolidate ai sensi dell'art. 61 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale a partire dall'esercizio 1924-25.

L'anno finanziario corrisponde all'anno solare.

Art. 7.

Il personale della Scuola si compone: di un direttore, insegnante di agraria; di un vice direttore, insegnante degli elementi di scienze fisiche e naturali; di un maestro elementare, insegnante di materie di cultura generale; di un capo tecnico preposto ai lavori dell'azienda rurale ed eventualmente di sottocapi tecnici specializzati in determinate branche dell'agricoltura e delle industrie agrarie; di un segretario-economo e di uno o più prefetti di disciplina secondo il numero degli allievi frequentanti la Scuola; del personale d'inservienza.

Qualora se ne avverta il bisogno, potrà essere assunto altro personale insegnante od assistente come incaricato, o si potranno affidare incarichi ad estranei, per determinati particolari insegnamenti.

Art. 8.

Il direttore e il vice-direttore sono nominati per pubblico concorso, secondo bandi da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale.

La Commissione giudicatrice è costituita da cinque membri, di cui tre nominati dal Ministero e due dal Consiglio d'amministrazione, scelti fra i professori d'agraria d'istituti governativi o pareggiati. Ove esista il Consiglio agrario provinciale, uno dei primi tre membri sarà nominato da esso anzichè dal Ministero.

Per la prima volta potranno essere assunti in servizio senza concorso, per chiamata, il direttore, insegnante di agraria, e il vice-direttore insegnante di scienze fisiche e naturali, attualmente nei ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura. Ma le relative nomine dovranno essere approvate dal Ministero.

Art. 9.

Al concorso per i posti di direttore e di vice-direttore sono ammessi i laureati in scienze agrarie da non meno di cinque anni che abbiano appartenuto, per non meno di tre anni, al personale delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura o degli istituti tecnici od al personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura, oppure che siano stati, per almeno un triennio, nell'amministrazione di importanti aziende agrarie condotte razionalmente.

Il limite massimo di età per i concorrenti è il quarantesimo anno.

Tale limite non è prescritto per il personale insegnante appartenente o che abbia appartenuto sino al 30 settembre 1924 ai ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Il concorso sarà per titoli e per esami. La Commissione giudicatrice dovrà sottoporre i primi tre della graduatoria, determinata in base ai titoli, ad una prova pratica e ad una lezione della durata di tre quarti d'ora.

A parità di merito, sarà data la preferenza al candidato che dimostri di meglio conoscere le condizioni agricole della regione.

La nomina del direttore, deliberata dal Consiglio di amministrazione il quale dovrà attenersi alla designazione della Commissione giudicatrice, sarà ratificata dal Ministero, su presentazione degli atti della Commissione stessa, dopo averne riconosciuta la regolarità.

Il vincitore del concorso sarà assunto in esperimento per un biennio, dopo il quale, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero, la nomina diverrà definitiva.

Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Art. 10.

L'insegnante di cultura generale sarà nominato dal Consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i maestri comunali della Provincia in cui ha sede la Scuola o in quelle finitime, che abbiano dato una buona prova di capacità didattica e di correttezza esemplare di vita.

La nomina sarà definitiva dopo un biennio di prova. Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Art. 11.

La scelta del segretario-economo, del capo tecnico e dei sottocapi tecnici, nonchè del prefetto di disciplina, sarà fatta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, fra i giovani licenziati di Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, di Regie scuole agrarie medie o pareggiate o sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che abbiano già dato prova della loro capacità.

La nomina sarà definitiva dopo un anno di prova.

L'anno di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Al personale attualmente in servizio, che venga assunto dal nuovo Ente, saranno riconosciuti i diritti acquisiti nei riguardi del trattamento economico e di quiescenza.

Art. 12.

Il direttore ha il governo didattico, amministrativo, tecnico e disciplinare della Scuola e dell'azienda agraria annessavi; redige il programma d'insegnamento in armonia coi fini dell'Istituto; compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola e dell'azienda agraria; redige il regolamento interno; cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il direttore è il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, di tutto il materiale esistente all'atto dell'assunzione dell'ufficio.

Il vice-direttore coadiuva il direttore così nell'insegnamento tecnico che in quello pratico e presta la sua opera nell'amministrazione dell'azienda agraria.

L'insegnante di cultura generale, oltre l'insegnamento delle materie prescritte dai programmi, cura, in modo particolare, l'educazione morale e civile degli alunni.

Il segretario-economo deve tenere in ordine i libri contabili della Scuola-convitto, dell'azienda agraria, e di tutte le altre gestioni affidate alla Scuola e disimpegna il servizio di cassa sotto la sua personale responsabilità rispetto al direttore della Scuola.

Egli deve, inoltre, accudire alla corrispondenza d'ufficio, alla tenuta dei registri scolastici e dei documenti degli alunni, al protocollo ed all'archivio.

Provvede, anche, al servizio di economato della Scuola-convitto secondo le disposizioni del direttore.

Il segretario-economo, nell'atto dell'entrata in servizio, dovrà prestare una cauzione la misura della quale sarà determinata dal Consiglio di amministrazione, e, in ogni caso, non dovrà essere inferiore all'ammontare dello stipendio annuo.

Detta cauzione sarà versata in deposito fruttifero per il segretario-economo presso un istituto di credito con vincolo a favore della Scuola.

Lo svincolo della cauzione, quando il segretario-economo lasci il posto, sarà effettuato su deliberazione del Consiglio d'amministrazione

Il prefetto di disciplina cura l'esatta osservanza delle disposizioni disciplinari; assiste i giovani durante le ore di studio, ne cura l'igiene, tiene il registro particolare delle spese degli alunni.

Il capotecnico eseguisce le disposizioni e gli ordini impartiti dal direttore ed eventualmente dal vice-direttore, funziona da fattore, capo delle opere, ecc., ed è consegnatario di quanto gli viene affidato dal direttore.

I sottocapi tecnici dipendono dal capo tecnico nei riguardi della gestione dei rami dell'azienda a cui sono preposti.

Art. 13.

Il trattamento economico del personale direttivo ed insegnante non potrà essere inferiore a quello qui appresso indicato:

Per il direttore: stipendio iniziale di L. 14,000, che si accrescerà fino a L. 18,000 con quattro aumenti quadriennali di L. 1000 ciascuno. Ha il diritto all'alloggio per sè e famiglia presso la Scuola.

Per il vice-direttore e gl'insegnanti di materie tecniche: stipendio iniziale di L. 10,000, che si accrescerà fino a L. 13,000 con quattro aumenti quadriennali di L. 750 ciascuno.

Per l'insegnante di cultura generale: stipendio iniziale di L. 6000, che si accrescerà fino a L. 8000 con quattro aumenti quadriennali di L. 500 ciascuno.

Al personale insegnante preesistente nei ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, assunto in servizio dal nuovo Ente, sarà computato agli effetti della determinazione dello stipendio, il servizio precedentemente prestato a datare dalla nomina ad ordinario.

Comunque, in virtù di tale computo, non potrà conseguire uno stipendio inferiore a quello del quale era provvisto.

L'eventuale differenza fra il vecchio e il nuovo stipendio sarà mantenuta come assegno *ad personam* fino allo assorbimento nei successivi aumenti periodici.

Il personale insegnante viene assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni. E' fatto obbligo all'Ente Scuola di corrispondere per il premio di assicurazione una quota non inferiore al 10 % dello stipendio dello interes-

sato e a questo una quota non inferiore al 5 % dello stipendio stesso.

Il personale di segreteria, tecnico, di sorveglianza e di inservienza viene iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. L'Ente Scuola verserà un premio in ragione del 10 % dello stipendio; il segretario economo, il capo tecnico ed il prefetto di disciplina in ragione del 5 %, e il restante personale in ragione del 2 % dello stipendio stesso.

Per il personale insegnante proveniente dalle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura assunto in servizio dal nuovo Ente che non sia già provvisto di pensione a carico dello Stato, sarà consentito un contratto di assicurazione integrativo, con riguardo agli anni di servizio prestato ed agli stipendi percepiti. Al pagamento del relativo premio saranno tenuti, in parti eguali, la Scuola e l'interessato.

Art. 14.

L'amministrazione dell'azienda agraria è disciplinata secondo i principi e le norme che presiedono allo svolgimento di una razionale economia rurale presso le aziende private ben dirette.

Il direttore è preposto al governo dell'azienda agraria ad esso affidata, ed è responsabile di fronte al Consiglio di amministrazione dell'integrità e del regolare funzionamento di essa.

Sarà suo compito di fissarne l'ordinamento economico e sovraintendere alle colture, agli allevamenti, alle industrie agrarie esercitate nel podere, di addivenire alle vendite dei prodotti, di invigilare sui magazzini, sulle cantine e su tutto quanto costituisce un valore da conservare od una attività da realizzare.

Per i lavori da eseguire, quando abbiano carattere di sistemazione poderale o riguardino la costruzione, l'adattamento ed il riattamento di edifici, per le vendite dei prodotti e del bestiame, quando non si tratti di minuta vendita, delle scorte, ecc., il direttore dovrà sempre riportare l'approvazione, sia pure di massima, del Consiglio di amministrazione.

Il direttore dovrà dare conto del proprio operato al Consiglio di amministrazione con comunicazioni speciali, e, periodicamente, con rendiconti o situazioni di cassa e con prospetti riguardanti il movimento dei magazzini, della cantina, della stalla, delle scorte, ecc.

Il direttore, sotto la propria responsabilità, potrà affidare il pagamento di spese, la riscossione di entrate al capo tecnico; ma gli atti di amministrazione dovranno sempre compiersi in suo nome.

Art. 15.

Un regolamento organico e disciplinare, proposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministero dell'economia nazionale, disciplina il funzionamento didattico ed amministrativo della Scuola e dell'azienda agraria; determina lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale.

I provvedimenti disciplinari dovranno essere presi seguendo la procedura vigente per il personale delle Regie scuole agrarie medie.

E' ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di amministrazione contro il personale insegnante.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il quale delibererà in merito secondo la procedura per i professori delle Regie scuole agrarie medie.

Disposizione transitoria.

Art. 16.

Sino alla costituzione del Consiglio di amministrazione del nuovo Ente, rimane in carica con le attribuzioni di esso il Comitato amministrativo della Scuola attualmente in funzione per quei provvedimenti ritenuti indispensabili a che la Scuola non abbia a interrompere il suo funzionamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 97. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1810.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. **1816.**

Concessione di indennità di volo agli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina per i corsi di istruzione come osservatori dall'aeroplano e per il successivo servizio nella Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;

Visto il decreto Commissariale 23 maggio 1923;

Sulla proposta del Commissario per l'aeronautica, Presidente del Consiglio;

Di concerto coi Ministri per le finanze, per la guerra e per la marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità di L. 300, di cui all'art. 11 del decreto Commissariale 23 maggio 1923, è dovuta per tutta la durata dell'istruzione agli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina che frequentano corsi d'istruzione per osservatore dall'aeroplano.

Art. 2.

L'indennità di volo di L. 900 prevista dall'art. 6 del R. decreto 28 marzo 1923, n. 645, è dovuta anche agli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina che abbiano conseguita la qualifica di osservatore dall'aeroplano e siano comandati a prestare effettivo servizio di volo presso reparti della Regia aeronautica.

Detta indennità non sarà più corrisposta quando gli ufficiali predetti cesseranno per qualsiasi motivo dal servizio di volo.

Art. 3.

Le indennità di cui agli articoli precedenti saranno corrisposte a datare dal 1° giugno 1924 a carico dei fondi del Commissariato per l'aeronautica.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 139. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1811.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1924, n. 1821.

Norme per la composizione e per il funzionamento del Comitato nazionale per la Storia del Risorgimento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 17 maggio 1906, n. 212; 22 novembre 1906, n. 730; 14 giugno 1908, n. 299; 27 dicembre 1908, n. 793, e 9 ottobre 1919, n. 1985, riguardanti l'istituzione, la composizione e le finalità del Comitato nazionale per la Storia del Risorgimento;

Veduto il decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 336, relativo alla Biblioteca centrale del Risorgimento;

Considerata la opportunità di dare al suddetto Comitato un ordinamento che valga a renderne più intensa ed efficace l'opera;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato nazionale per la Storia del Risorgimento ha il compito:

a) di raccogliere le pubblicazioni, i documenti, i cimeli che interessano la Storia del Risorgimento italiano, dal periodo preparatorio dell'unità e dell'indipendenza sino all'ultima guerra vittoriosa;

b) di curare la custodia e l'ordinamento del materiale raccolto;

c) di facilitarne e promuoverne lo studio.

Art. 2.

Il Comitato sarà composto di venticinque membri, compreso il presidente ed il vice presidente, tutti di Nostra nomina, scelti, su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, fra eminenti studiosi delle patrie memorie.

Sette membri, designati dal Comitato stesso nel suo seno, fra quelli che abbiano residenza abituale in Roma, costituiranno, col presidente e col vice presidente del Comitato, la Giunta esecutiva.

Il presidente, il vice presidente e i componenti della Giunta esecutiva durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Art. 3.

Con regolamento interno, che sarà predisposto dal Comitato stesso e dovrà essere approvato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, saranno stabilite le norme per regolare la competenza e l'attività del Comitato e della Giunta esecutiva, le attribuzioni della presidenza, le modalità relative alla convocazione delle adunanze e alla validità delle deliberazioni, e ogni altra disposizione di massima, che sia necessaria ed opportuna per disciplinare l'opera dell'Ente.

Art. 4.

I libri, le collezioni, i documenti, i cimeli acquisiti a cura del Comitato saranno ordinati nella Biblioteca, Museo ed Archivio del Risorgimento, che, con gli uffici del Comitato, avranno sede definitiva nelle aule del Monumento Vittoriano sul Campidoglio.

Le pubblicazioni, gli atti e le memorie riguardanti i più insigni fattori del Risorgimento italiano saranno raccolti in apposite sale, dedicate al nome venerato di quei Grandi.

Art. 5.

Alla Biblioteca, Museo ed Archivio del Risorgimento è preposto un Conservatore consegnatario, appartenente ai ruoli delle Biblioteche pubbliche governative.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione provvederà perchè il Comitato possa valersi, per il servizio di segreteria e per ogni altra esigenza attinente ai suoi compiti, dell'opera di altro personale che risulti necessario, esclusa qualsiasi assunzione di nuovo personale, sia di ruolo sia avventizio.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni dei Nostri decreti 17 maggio 1906, n. 212; 22 novembre 1906, n. 730; 14 giugno 1908, n. 299; 27 dicembre 1908, n. 793; 9 ottobre 1919, n. 1985 e il decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 336.

Il materiale raccolto in dipendenza delle disposizioni del Nostro decreto 9 ottobre 1919, n. 1985, sarà fuso, per quella parte che risponda ai fini del Comitato, nella Biblioteca, Museo ed Archivio del Risorgimento e la rimanente parte sarà devoluta ad istituti od uffici pubblici cui possa interessare, con determinazione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, sentito il Comitato stesso.

Art. 7.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà stanziato, a cominciare dall'esercizio finanziario 1924-25, il fondo di L. 50,000, per le spese che possano occorrere ai fini del Comitato nazionale per la Storia del Risorgimento.

Art. 8.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1924 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CASATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 144. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1812.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1924, n. 1818.

Modificazioni al R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2580, concernente la sistemazione degli ex combattenti appartenenti alle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1607;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2580;
Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3000;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 13 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2580, è sostituito dal seguente:

« Art. 13. — L'applicazione del presente decreto è devoluta al Ministro per le comunicazioni, il quale curerà le norme e le istruzioni occorrenti in sostituzione ed a complemento di quelle precedentemente emanate.

« Con tali norme verrà anche stabilito il numero dei posti da conferirsi mediante il passaggio di grado di cui all'articolo 10, con facoltà di provvedere, oltre che con la disponibilità dei posti riservati ai concorsi esterni anche eventualmente con la riduzione in misura non superiore ad un terzo del numero dei posti che, dal regolamento del personale approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, sono riservati per le promozioni ordinarie e per i concorsi interni fra gli agenti in genere ».

Art. 2.

I passaggi di grado di cui all'art. 10 potranno aver luogo per le sole qualifiche di ingegnere, avvocato, medico, ispettore, segretario tecnico, segretario, disegnatore, assistente dei lavori di 1ª classe, aiutante disegnatore, assistente dei lavori, aiutante applicato, commesso, scritturale, assistente sale e frenatore, comprese nei quadri di classificazione approvati con legge 7 aprile 1921, n. 368.

Per il passaggio alle qualifiche suddette i concorrenti dovranno trovarsi, a norma dell'art. 10 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2580, in possesso al 21 ottobre 1923 di uno dei titoli di studio richiesti per ognuna delle qualifiche stesse dalla tabella allegata al R. decreto 26 gennaio 1922, n. 212.

Il conseguimento del passaggio al grado superiore avverrà per concorso interno che sarà fatto in base ai titoli dei concorrenti ed al risultato di un periodo di prova nelle funzioni del grado cui i concorrenti aspirano, pel quale saranno date dal Ministero delle comunicazioni apposite norme.

Per l'ammissione al concorso interno la data di presentazione delle domande sarà fissata dal decreto Ministeriale del bando di concorso.

Art. 3.

Il concorso interno di cui all'articolo precedente, per i concorrenti a posti di grado 5°, sarà preceduto da un preventivo giudizio di ammissibilità emesso dalla Commissione centrale di avanzamento.

Per i concorrenti a posti di altro grado sarà invece provveduto in conformità a cura delle relative Commissioni esaminatrici.

Art. 4.

Gli agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato decorati di medaglia d'oro al valor militare verranno sistemati, senza concorso, nel grado cui dà diritto il loro titolo di studio anche in deroga alle disposizioni contenute nel regolamento del personale per le Ferrovie dello Stato approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 141. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1813.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 27 luglio 1924, n. 1815.

Approvazione della convenzione 7 maggio 1924 per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale fra l'Italia, la Grecia e la Turchia.

Relazione di S. E. il Commissario per l'aeronautica, a S. M. il Re, in udienza del 27 luglio 1924, sul decreto-legge che approva la convenzione per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale fra l'Italia, la Grecia e la Turchia.

SIRE,

Ho l'onore di sottoporre all'approvazione della Maestà Vostra, l'unito schema di Regio decreto-legge inteso ad approvare e rendere esecutiva la convenzione stipulata in data 7 maggio dal Commissariato per l'aeronautica con la «Società anonima Aero Espresso Italiana» di Roma, per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale fra l'Italia, la Grecia e la Turchia.

Una minuziosa procedura è stata seguita prima di giungere alla forma definitiva di tale convenzione, la quale è inspirata principalmente alla necessità di fornire il nostro Paese di una

prima comunicazione aerea commerciale, destinata ad influire notevolmente sull'ulteriore sviluppo dell'aviazione civile italiana.

E' noto, a tale riguardo, il progressivo rapidissimo incremento delle linee aeree destinate al trasporto postale ed al trasporto dei passeggeri, sia in Europa che in America, tanto che si può oggi dire che quasi tutte le potenze posseggano sul loro territorio una estesa rete aerea in regolare continuo funzionamento.

Per quanto concerne il nostro Paese, si è prescelta per il primo esperimento, una rotta che dia le maggiori garanzie di sicura riuscita e di futuro grande sviluppo; essa si svolge su quel Mediterraneo, attraverso il quale passano le vie millenarie della umana civiltà, dirigendosi verso quel Levante che già vide le glorie delle nostre repubbliche marinare, e verso il quale oggi tende lo sforzo dei nostri traffici, per attivare sempre più, nella pacifica gara dei commerci, gli scambi fra il nostro Paese ed il Levante, rinsaldando i vincoli di sincera amicizia con quei popoli.

Nella determinazione del concorso dello Stato alla realizzazione del progetto, sono state considerate le peculiari circostanze di concessione e di attuazione.

Si è tenuto conto delle difficoltà che imprese del genere incontrano, sopratutto per il loro finanziamento, difficoltà che furono confermate nei giudizi degli esponenti dei maggiori nostri Enti bancari. Esse derivano, non solo dalla novità dell'industria, ma specialmente dalla forte alea cui è soggetta l'attuazione di tali imprese, tanto per ragioni tecniche, che per cause politiche.

E' ovvio, d'altronde, l'interesse dello Stato a che il servizio presenti quel carattere di solidità, che solo può superare vittoriosamente gli imprevisti, e da ciò la necessità di un'organizzazione che disponga di ottimi mezzi tecnici, e di una seria base finanziaria.

Da questi brevi cenni, e dall'esame delle varie clausole della convenzione, risulta la solidità dei rapporti che si vengono a formare fra lo Stato e la prima società italiana costituita per lo esercizio dei trasporti aerei.

E anche da ciò può trarsi motivo per ritenere che non sia per mancare il meritato successo a questa iniziativa, che rappresenta una delle più sentite necessità nazionali, la cui realizzazione è stata lungamente invocata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1922, n. 1878, che rende esecutiva la convenzione internazionale per il regolamento della navigazione aerea, stipulata in Parigi, fra l'Italia ed altri Stati, il 13 ottobre 1919;

Visto il decreto del Commissario per l'aeronautica, in data 28 febbraio 1923, che autorizza il Vice commissario per l'aeronautica a firmare tutti gli atti assegnati alla competenza del Commissario stesso;

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, concernente la concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Commissario per l'aeronautica, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La convenzione stipulata addì 7 maggio 1924, fra il Vice commissario per l'aeronautica, in rappresentanza dello Stato e i legali rappresentanti della « Società anonima Aero-Espresso Italiana », con sede in Roma, per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale fra l'Italia, la Grecia e la Turchia, è approvata e resa esecutiva con la seguente variante all'art. 22, lettera *c*):

« *c*) La presente convenzione e tutti gli atti inerenti e « conseguenti alla stessa, ivi compresi i contratti di appalto « e di fornitura, nonchè gli atti comprovanti i successivi au« menti di capitale, sono esenti da bollo per un periodo di « 10 anni dalla data della fondazione della Società, e dai « diritti di segreteria. La tassa di registro verrà applicata « in tutti i casi suddetti, nella misura fissa minima ».

Art. 2.

I sussidi annui da corrispondersi alla Società, a norma degli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della predetta convenzione, saranno prelevati dal fondo stanziato sul bilancio del Ministero dell'interno (Aeronautica) al capitolo 112 per l'esercizio finanziario 1923-1924, e dai corrispondenti capitoli, per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 138. — GRANATA.

Convenzione con la « Società anonima Aero Espresso Italiana » per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra l'Italia, la Grecia e la Turchia.

Il Vice-commissario per l'Aeronautica a nome dello Stato, e i signori vice-ammiraglio conte Alberto Del Bono e dott. Giorgio de Bassan, rispettivamente presidente e amministratore procuratore della « Società anonima Aero Espresso Italiana », in rappresentanza della medesima, hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Lo Stato concede (alle condizioni di cui agli articoli seguenti) alla « Società anonima Aero Espresso Italiana », con sede in Roma, con capitale sociale di L. 1,000,000, l'impianto e l'esercizio della linea tra l'Italia, la Grecia e la Turchia, via Brindisi-Atene-Smirne-Costantinopoli, ed eventualmente, se per ragioni indipendenti dalla volontà delle parti tale percorso non si potesse seguire, via Brindisi-Atene-Salonicco-Costantinopoli.

Alla realizzazione di questa linea, la Società concessionaria rivolgerà immediatamente ogni sua attività. La concessione s'intende esclusiva, in confronto a qualsiasi offerta di terzi, per la durata di anni 10 a partire dall'inaugurazione del servizio.

Art. 2.

La Società provvederà entro 3 mesi dalla data della ultima concessione governativa valendosi dei propri mezzi, al finanziamento dell'Impresa per cui è previsto un fabbisogno di Lit. 10,000,000, sia mediante un corrispondente aumento di capitale, sia per mezzo di obbligazioni da emettersi nei limiti previsti dalla legge vigente, e dalla Società stessa garantite.

Il capitale sociale sarà comunque formato per almeno 2 terzi da sottoscrizioni di cittadini italiani, ai quali effettivamente apparterrà.

Art. 3.

La Società si obbliga di introdurre nel proprio statuto le clausole seguenti:

a) il presidente e il consigliere delegato o consiglieri delegati dovranno essere cittadini italiani, e di gradimento del Regio governo;

b) due terzi dei consiglieri d'amministrazione in carica dovranno essere nominati tra i soci cittadini italiani, residenti in Italia o all'estero.

Le suddette clausole non potranno essere modificate per la durata della concessione, senza preventivo consenso del Regio governo.

Art. 4.

Lo Stato s'impegna di corrispondere alla Società una sovvenzione chilometrica di Lit. 16,80 per chilometro effettivamente volato a termine del seguente art. 15

Si presume che agli effetti della sovvenzione chilometrica ogni singolo viaggio di andata o di ritorno seguendo la rotta aerea Brindisi-Atene-Smirne-Costantinopoli sia di chilometri 1512 e che ogni singolo viaggio via Brindisi-Atene-Salonicco-Costantinopoli, sia di chilometri 1592

Tale sovvenzione-base è determinata in ragione del 60 % del costo chilometrico comprensivo di ogni e qualsiasi spesa gravabile all'esercizio della linea, per un massimo di 315,000 chilometri percorsi annualmente, posto che le parti hanno concordato ammontare attualmente a Lit. 28 per chilometro volato.

Le somme dovute dallo Stato per il pagamento della sovvenzione chilometrica verranno versate in rate mensili posticipate, dietro presentazione dei libri di bordo vidimati dalle Regie autorità aeronautiche, diplomatiche o consolari.

Art. 5.

La sovvenzione-base, di cui al precedente art. 4, verrà portata al 75 % del costo concordato tra le parti per ciascuno dei primi tre anni di esercizio, e corrispondentemente ridotta al 45 % di tale costo per l'ottavo, nono e decimo anno di esercizio, in modo da mantenere per la durata della presente convenzione la percentuale media del 60 % sulla totalità del costo definito al precedente articolo 4.

La misura di tale costo, potrà, però, essere riveduta mediante nuovi accertamenti, dietro semplice richiesta per lettera raccomandata di una delle parti, all'inizio del quarto e del settimo anno di esercizio, dopo la presentazione del bilancio sociale per l'esercizio precedente. L'accertamento del nuovo costo, in base al costo consuntivo dell'ultimo esercizio, verrà compiuto unitamente da un incaricato del Commissariato di aeronautica e da un incaricato della Compagnia, e in caso di contestazione, il nuovo costo verrà stabilito da un arbitro amichevole compositore, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato.

Se, invece, le parti non si valessero della anzidetta facoltà entro un mese dalla data di pubblicazione del bilancio sociale nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il diritto alla revisione decadrà completamente, presumendosi quindi implicitamente accettato il costo precedentemente in vigore, rispettivamente per gli esercizi dal quarto al sesto incluso, e dal settimo al decimo incluso.

Avvenendo la revisione del costo, essa si baserà sulle sole spese dell'ultimo esercizio, elencate nei capitoli seguenti:

1° Carburanti e lubrificanti (in base al consumo effettivo);

2° Manutenzione e riparazione apparecchi e motori, comprendendovi la mano d'opera, il materiale ed i trasporti occorrenti (per un massimo corrispondente al 35 per cento del costo degli apparecchi e dei motori resi agli scali;

3° Ammortamento apparecchi (relativamente al loro costo agli scali);

4° Ammortamento motori (relativamente al loro costo agli scali);

5° Ammortamento impianti e dotazioni degli scali (in base al 10 per cento del loro costo);

6° Personale navigante, comprendendovi le retribuzioni comunque dovute, al personale che sia tenuto a volare nell'esercizio delle proprie funzioni;

7° Spese generali. In questo capitolo verrà compresa ogni altra spesa non altrimenti elencata, che sia necessaria all'esercizio della linea. L'ammontare non dovrà risultare di massima superiore al 30 per cento dell'importo complessivo delle spese elencate ai comma 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6°.

Art. 6.

Lo Stato avrà diritto al trasporto gratuito degli effetti postali sugli aeromobili della Compagnia in partenza da Brindisi due volte alla settimana, sino a concorrenza di un carico annuo di Kg. 5000.

Lo Stato garantisce alla Società, oltre il suddetto, un carico minimo di Kg. 10,000 all'anno; in corrispettivo del relativo trasporto, lo Stato pagherà alla Compagnia la somma stabilita a *forfait* di Lit. 1,000,000 all'anno in quattro rate trimestrali uguali posticipate.

Tale somma sarà ridotta proporzionalmente per il carico che eventualmente non fosse trasportato, per cause attribuibili alla Società.

I trasporti per conto dello Stato, che eccedessero il carico sopranotato, saranno sottoposti alla tariffa comune in vigore, se si tratta di pacchi; ad una tariffa da concordare tra le parti, se si tratti di corrispondenza epistolare.

I proventi postali per i carichi suddetti competono interamente allo Stato.

Art. 7.

In ogni caso, il carico fornito dalle Regie poste e quello minimo garantito dallo Stato, avranno la precedenza assoluta sopra ogni altro carico da trasportarsi a bordo degli aeromobili della Compagnia in partenza da Brindisi due volte alla settimana.

La Società riconosce altresì un diritto di precedenza su ogni altro passeggero, a favore dei funzionari dello Stato che viaggino per servizio. Essi godranno in tale caso anche di una riduzione del 30 per cento rispetto alla tariffa comune in vigore.

Art. 8.

Lo Stato accorda alla Società concessionaria, quale contributo alle spese per il mantenimento dell'efficienza della flotta sociale, di cui al seguente art. 11, la somma annua di Lit. 800,000, per tutta la durata della presente convenzione, intendendosi per « efficienza della flotta sociale » la condizione per cui almeno metà degli aeromobili di proprietà della Compagnia siano pronti a prendere il volo con equipaggio completo, a richiesta del Commissariato di aeronautica.

La somma sopra segnata potrà essere devoluta dalla Società concessionaria, ove non ne soffra il mantenimento in efficienza della flotta sociale, in tutto o in parte, al servizio delle obbligazioni che fossero state eventualmente emesse, senza però che lo Stato si sostituisca comunque alla Compagnia nei suoi obblighi verso terzi, in caso di inadempimento.

Il pagamento di tale somma sarà effettuato in quattro rate uguali posticipate, alla fine di ogni trimestre.

Art. 9.

Ferme restando le disposizioni dei precedenti articoli 4 e 5, per quanto riguarda l'inizio del servizio con un massimo di 208 viaggi all'anno (di cui 104 di andata e 104 di ritorno), potrà essere preteso da una delle parti (quando ciò sia giustificato dall'aumentato traffico) che la frequenza del servizio venga portata rispettivamente ad un massimo di 312 e di 624 viaggi annui, rendendo così il servizio rispettivamente trisettimanale e giornaliero.

In tali casi, la sovvenzione chilometrica (rispettivamente per un massimo di 472,500 e di 945.000 km., verrà fissata nel modo seguente, in conformità alla progressiva diminuzione del costo unitario per un numero crescente di chilometri volati:

Rimanendo invariata la sovvenzione da determinarsi con le modalità di cui agli anzidetti articoli 4 e 5 sino a concorrenza di chilometri 315.000 annui effettivamente volati, la quota parte per chilometro volato spettante alla Compagnia all'atto dell'intensificazione del servizio verrà diminuita del 25% per ciascun chilometro volato al disopra di 315,000 e al disotto di 472,501 all'anno; del 45 % per ciascun chilometro volato al disopra di 472.500 e al disotto di 945,001 annui

Anche tali sovvenzioni saranno liquidate con le modalità fissate nel precedente articolo 4.

Competerà alla parte che richieda l'intensificazione del servizio di darne avviso per lettera raccomandata all'altro contraente 4 mesi prima se si tratti di aumentare la frequenza dei viaggi da due a tre la settimana; 6 mesi prima se la frequenza debba essere portata da tre a sei viaggi alla settimana.

Art. 10.

La Società s'impegna di ultimare gli impianti necessari ad assicurare la regolarità dell'esercizio e di inaugurare un servizio bisettimanale nei due sensi, entro 12 mesi dalla data della presente convenzione.

Tuttavia nel caso si verificassero dei ritardi da parte dei Governi esteri interessati, per i quali le relative concessioni non fossero ottenute dalla Società entro il mese di giugno 1924 e a condizione che tali ritardi non siano imputabili al fatto della Società stessa, il Commissariato di aeronautica potrà prorogare l'anzidetto periodo di altri 3 mesi.

E' in facoltà del Commissariato di aeronautica di dichiarare la convenzione rescissa, mediante decreto Commissariale, ove l'inaugurazione del servizio non abbia avuto luogo entro i termini sopraindicati.

Per contro, verrà riconosciuta a favore della Società una sovvenzione chilometrica di Lit. 28, pari all'intero costo concordato al precedente art. 4, per tutti i voli compiuti in regolare servizio sulla linea in progetto, entro 12 mesi dalla data della presente convenzione.

Art. 11.

La Società s'impegna di adibire al servizio della linea in progetto un numero non inferiore a 5 aeromobili plurimotori da carico, in servizio bisettimanale, e a 7 aeromobili plurimotori da carico in caso di servizio trisettimanale, e non inferiore a 12 aeromobili plurimotori da carico, in caso di servizio giornaliero, considerando, per ognuno dei casi sopraindicati, che il servizio si effettui sull'intero percorso, e che il tipo degli aeromobili sia quello determinato dal seguente art. 12.

La Società provvederà anche a disporre presso gli scali una scorta di motori e di parti di ricambio, sufficiente per garantire la regolarità dei viaggi.

Art. 12.

La Società è tenuta ad adottare, sin dall'inaugurazione della linea in progetto, un tipo di aeromobile, rispondente alle seguenti caratteristiche minime:

a) plurimotore, almeno bimotore;

b) dovrà fornire a pieno carico un planè di 1:15 con uno dei motori fermi;

c) carico utile non inferiore ai kg. 1500;

d) carico commerciale (per un'autonomia di km. 700) non inferiore a kg. 500;

e) coefficiente di sicurezza (misurato a pieno carico) non inferiore a 5;

f) velocità di crociera non inferiore a 140 chilometri all'ora;

g) velocità minima non superiore a 95 chilometri all'ora;

h) ogni apparecchio dovrà essere fornito di comoda cabina chiusa per il trasporto di almeno 6 passeggeri;

i) ogni apparecchio dovrà essere munito di stazione radiotelegrafica e radiotelefonica, trasmittente e ricevente;

l) ogni apparecchio dovrà essere fornito dei prescritti strumenti di bordo, mezzi di salvataggio, materiale sanitario e viveri di riserva.

Art. 13.

La Società s'impegna di mantenere i propri mezzi aeronautici al corrente dei progressi tecnici, ovunque altrove realizzati.

Dovrà essa considerare particolarmente l'adozione di un nuovo tipo di apparecchio che, a parità di carico commerciale, di velocità di crociera e di coefficiente di sicurezza, determini un costo di esercizio del 30 per cento inferiore a quello derivante dall'apparecchio precedentemente in servizio, oppure che, a parità di costo, di velocità di crociera e di coefficiente di sicurezza, fornisca un carico commerciale del 30 per cento maggiore a quello del tipo in servizio precedentemente, oppure che, a parità di carico commerciale, di costo o di coefficiente di sicurezza, fornisca una velocità di crociera superiore del 30 per cento a quella ottenuta con l'apparecchio precedentemente in servizio sulla linea.

Le suddette aliquote verranno stabilite dagli incaricati del Commissariato di aeronautica, con l'assistenza di un rappresentante della Società concessionaria.

Ove esse risultino comprovate, la Società dovrà porre in esercizio, entro il termine minimo necessario per la fornitura, una coppia degli apparecchi di nuovo tipo per la durata di 6 mesi.

In caso che, durante tale periodo sperimentale vengano confermate (sotto il controllo dei rappresentanti del Commissariato di aeronautica) le risultanze favorevoli del primo esame, la Compagnia sarà tenuta a sostituire, entro il minimo termine necessario per gli ordinativi, i collaudi e le consegne (la cui determinazione spetterà in ciascun caso ai rappresentanti delle parti), almeno la metà dei vecchi apparecchi in esercizio con altrettanti del nuovo tipo.

Nel caso tale nuovo tipo sia di brevetto italiano, le percentuali soprafissate potranno essere ridotte dal 30 per cento al 15 per cento.

Dopo un anno dall'avvenuta sostituzione di metà della flotta sociale, la sovvenzione chilometrica per quanto riguarda i voli compiuti con apparecchi del vecchio tipo sarà ridotta del 50 per cento rispetto a quella in vigore, e verrà completamente a cessare per i voli compiuti dai vecchi apparecchi dopo altri 6 mesi.

Quanto è detto per gli apparecchi vale anche per l'adozione dei motori e dei mezzi relativi ad aumentare la sicurezza del carico, rappresentanti un'innovazione o semplicemente un progresso, rispetto agli attuali.

Anche in tali casi, pertanto, l'adozione e rispettivamente la sostituzione, potrà essere richiesta dal Commissariato di aeronautica in conformità alle modalità sopraesposte per la sostituzione degli aeromobili.

Art. 14.

In caso di adozione di nuovi apparecchi o di nuovi motori il costo chilometrico potrà essere riveduto dietro richiesta di una delle parti, ferme restando però le percentuali fissate nei precedenti articoli 4 e 5, per quanto concerne la determinazione della sovvenzione.

Art. 15.

Il viaggio in ciascun senso dovrà compiersi integralmente salvo i casi di forza maggiore più sotto specificati. La Società dovrà predisporre le scorte di apparecchi e di motori, il personale ed i mezzi di assistenza, presso ciascuno scalo, in maniera da assicurare la prosecuzione del viaggio in caso di forzato arresto.

Sono considerati casi di forza maggiore: le sommosse ed i tumulti popolari, le rivoluzioni, le quarantene, gli atti di Governi esteri tendenti ad impedire con la forza le partenze, il sequestro degli aeromobili per cause politiche, le condizioni metereologiche locali o sul tratto da percorrere, quando siano tali da rendere il volo pericoloso (fortunali e tempeste), il fulmine.

Tali condizioni dovranno essere sempre provate dalla Società concessionaria.

Nell'apposito disciplinare verranno fissate: la tolleranza provvisoria ammessa per il primo anno di esercizio in rapporto al numero dei voli previsti, nonchè le sanzioni da applicarsi in caso in cui detto limite di tolleranza dovesse risultare superato.

Tenuto conto dei prevedibili casi di forza maggiore più sopra elencati, è ammesso un ritardo massimo di giorni 3 rispetto agli orari vigenti, agli effetti del chilometraggio percorso. Dopo questo termine la Società perde completamente il diritto alla sovvenzione per il tratto relativo, limitandosi essa sovvenzione al percorso sino al raggiungimento delle tappe in tempo utile.

Incombe inoltre alla Società l'osservanza degli orari di partenza e di arrivo. Nell'apposito disciplinare verrà fissata la tolleranza ammessa e verranno stabilite le sanzioni per i ritardi non giustificati. Anche in casi di ritardi dovuti a forza maggiore, la Società è tenuta a far giungere il carico delle Regie poste a destinazione con il mezzo più rapido.

Art. 16.

Lo Stato provvederà, senza per questo assumere impegno assoluto e responsabilità, a stipulare con i Governi interessati, delle speciali convenzioni postali per regolare il servizio postale aereo tra l'Italia, la Grecia e la Turchia, secondo il disposto della Convenzione internazionale di Parigi 13 ottobre 1919, non appena la Compagnia avrà dato comunicazione dell'ottenimento delle concessioni estere necessarie alle competenti autorità italiane.

Lo Stato italiano si renderà promotore per la stipulazione delle suddette convenzioni internazionali, anche nel caso che la Società beneficiasse solamente di concessioni di scalo, anzichè delle concessioni di esercizio da parte dei suddetti Governi.

Art. 17.

Il trasporto delle persone e delle cose potrà essere liberamente esercito dalla Società a suo totale profitto, salvo le limitazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, in favore dello Stato. Alla Società compete di osservare le vigenti disposizioni doganali, nonchè quelle che venissero da seguito emanate allo scopo dai Governi interessati, oltrechè le leggi ed i regolamenti aeronautici.

Il peso e la qualità del carico risulterà giornalmente dai libri di bordo.

Art. 18.

Lo Stato concede in uso gratuito alla Compagnia per la durata della presente convenzione, il terreno, le acque, gli immobili ed il materiale occorrenti a Brindisi per il ricovero degli apparecchi e per il servizio della linea, limitatamente però alle disponibilità, in rapporto con le necessità di funzionamento dell'idroscalo della Regia aeronautica.

Nell'apposito disciplinare saranno inventariati gli immobili ed i materiali anzidetti, i quali, al termine della concessione, dovranno essere restituiti dalla Società allo Stato, alle precise condizioni che in detto disciplinare verranno fissate.

Art. 19.

Lo Stato permetterà alla Società concessionaria di servirsi delle stazioni radiotelegrafiche o radiotelefoniche dipendenti dal Commissariato di aeronautica, per la trasmissione delle comunicazioni interessanti il movimento degli aeromobili sulla linea in progetto e provvederà analogamente a che le stazioni metereologiche ed aerologiche forniscano gratuitamente allo scalo sociale di Brindisi tutte le comunicazioni, i bollettini ed i presagi, necessari al buon funzionamento del servizio.

S'intende che le concessioni di cui al presente articolo sono subordinate alle comunicazioni fatte nell'interesse dello Stato, che in ogni caso avrà la precedenza sulle comunicazioni della Compagnia.

Art. 20.

In conformità al disposto del Regio decreto-legge per la concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili 18 ottobre 1923, n. 3176, s'intende implicitamente emessa la dichiarazione che le opere relative all'idroscalo della Società in Brindisi debbano ritenersi ad ogni effetto di pubblica utilità.

Art. 21.

Lo Stato provvederà al soccorso degli aeromobili sociali in avaria, entro i limiti fissati dalla Convenzione internazionale di Parigi 13 ottobre 1919.

Art. 22.

Lo Stato concede a favore della Società anonima Aero Espresso Italiana le seguenti esenzioni e facilitazioni fiscali:

a) i carburanti ed i lubrificanti di origine estera depositati presso gli scali della Compagnia in territorio italiano, come pure quelli esistenti a bordo degli aeromobili della Compagnia stessa, sono esenti dai dazi doganali, dai dazi di conumo e dai diritti di vendita, in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio della linea che forma oggetto della presente convenzione;

b) viene concessa l'esenzione doganale per il materiale di volo (aeromobili, motori e parti di ricambio), che la Società dovesse eventualmente importare dall'estero. Gli aeromobili, i motori e le parti di ricambio da ammettere in franchigia doganale non potranno essere, tuttavia, destinati ad alcun uso estraneo all'esercizio della linea internazionale, oggetto della presente convenzione;

c) la Società viene esentata dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali, per la durata di 10 anni dalla data della presente convenzione, sia per quanto riguarda i proventi derivanti dal suo esercizio nel Regno, sia per quelli derivanti dalle sue agenzie all'estero;

d) è riconosciuta a favore della Società la riduzione della tassa di negoziazione, tanto sulle azioni quanto sulle obbligazioni, al quarto della misura normale, per un decennio dalla fondazione della Società stessa;

e) la presente convenzione e tutti gli atti inerenti e conseguenti alla stessa, ivi compresi i contratti di appalto e di fornitura, nonchè gli atti comprovanti i successivi aumenti di capitale, sono esenti da bollo e dai diritti di segreteria. La tassa di registro verrà applicata, in tutti i casi suddetti, nella misura fissa minima.

Art. 23.

La Società s'impegna di ottenere dai Governi esteri interessati le necessarie concessioni per l'impianto e l'esercizio delle linea tra l'Italia ed il Levante, e per l'organizzazione degli scali previsti.

Il Governo italiano s'impegna da parte sua di appoggiare presso i Governi esteri le domande della Società ai fini suddetti.

La Società è tenuta a dare comunicazione al Regio governo degli accordi intervenuti con i Governi esteri, subito dopo la loro stipulazione.

Art. 24.

Il Commissariato di aeronautica potrà provvedere all'ispezione della linea mediante un suo incaricato.

I funzionari delegati a compiere tali ispezioni, oppure incaricati del controllo degli apparecchi di cui al precedente art. 13, dovranno essere ammessi, ad ogni loro richiesta, presso qualsiasi impianto in proprietà o in uso alla Società.

I viaggi compiuti dai detti funzionari a tale scopo a bordo degli aeromobili della Compagnia saranno completamente gratuiti.

Art. 25.

Il personale della Società, addetto alla direzione centrale in Roma e all'idroscalo di Brindisi, dovrà essere di nazionalità italiana. Sarà tollerata la nazionalità estera soltanto per il personale addetto agli scali in Grecia ed in Turchia, personale che fosse imposto alla Società dalle concessioni od accordi intervenuti tra la Società stessa ed i Governi esteri.

Art. 26.

La Società provvederà a proprie spese a tutti gli infortuni del personale addetto, comprendendovi anche l'assicurazione obbligatoria contro i rischi di volo per il personale navigante.

Art. 27.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, la Società Aero Espresso Italiano eseguirà il deposito di Lit. 100,000 presso la Cassa depositi e prestiti.

Esso deposito verrà effettuato in cartelle del Debito pubblico dello Stato o in obbligazioni garantite dallo Stato, al valore di borsa, secondo il listino della borsa di Roma del giorno precedente il deposito.

Esso potrà essere incamerato dallo Stato, anche per il solo fatto che l'inaugurazione della linea di cui è oggetto la presente convenzione non avesse avuto luogo entro il termine fissato al precedente art. 10.

Il suddetto deposito cauzionale verrà elevato a Lit. 300,000 all'atto della consegna in uso degli impianti presso l'idroscalo di Brindisi, di cui al precedente art. 18.

E' inteso che la Compagnia rimarrà proprietaria e riscuoterà le cedole delle cartelle depositate.

Allo spirare della convenzione, la cauzione sarà restituita alla Compagnia se essa avrà adempiuto regolarmente a tutti i suoi obblighi e dopo che essa abbia liquidato ogni suo conto e pendenza con lo Stato.

Art. 28.

La specificazione dei terreni, delle acque, degli immobili e dei materiali che lo Stato concede gratuitamente in uso alla Compagnia, le modalità per la loro consegna e riconsegna, per l'accertamento e la liquidazione mensile e trimestrale delle competenze, gli orari e le tariffe, i limiti di tolleranza rispetto al numero dei voli annui e rispetto agli orari di partenza e di arrivo, l'organico del personale navigante e del personale addetto agli scali, gli speciali obblighi del personale sociale, dei passeggeri e dei mittenti, i casi di risoluzione della presente convenzione e le penalità relative, le sanzioni, con speciale riguardo agli incameramenti totali o parziali della cauzione di cui al precedente art. 27, e quanto altro possa occorrere per assicurare il conseguimento delle finalità e degli scopi prefissi, verrà stabilito nelle descrizioni dell'apposito disciplinare.

Art. 29.

Nel caso in cui la Società intendesse cedere la presente concessione ad altra Società italiana di solvibilità riconosciuta, essa ne farà preventiva domanda al Commissariato di aeronautica, che si riserva di concedere o no il suo consenso senza obbligo di giustificare l'eventuale diniego.

Art. 30.

La Società concessionaria dichiara di attenersi entro il territorio del Regno, ed anche fuori i limiti territoriali dello Stato Italiano, in quanto ciò non contrasti con le disposizioni degli Stati la cui giurisdizione vigerà su quel territorio, a tutte le norme di legge in vigore nel Regno, e specialmente al disposto della Convenzione internazionale di Parigi del 13 ottobre 1919, per la regolamentazione della navigazione aerea e protocolli addizionali, del Regio decreto-legge per la navigazione aerea in data 20 agosto 1923, n. 2207, del Regio decreto-legge per la concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili in data 18 ottobre 1923, n. 3176, e regolamenti relativi.

Art. 31.

La Società elegge domicilio per tutta la durata della presente convenzione presso la sua sede di Roma.

Art. 32.

Ogni controversia che potrà sorgere per l'applicazione della presente convenzione sarà portata innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria di Roma.

Fatta in Roma in tre originali, addì 7 maggio 1924.

Il Vice commissario di aeronautica:
A. FINZI.

Per la « Società anonima Aero Espresso Italiana »
Il presidente del Consiglio d'amministrazione:
ALBERTO DEL BONO.

L'amministratore procuratore:
GIORGIO DE BASSAN.

Numero di pubblicazione **1814.**

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. **1751.**

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Rimini-Mercatino.

N. 1751. R. decreto 16 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Ferrovia Rimini-Mercatino.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1924.

Numero di pubblicazione **1815.**

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. **1752.**

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Monza-Molteno-Oggiono.

N. 1752. R. decreto 16 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della ferrovia Monza-Molteno-Oggiono.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1924.

Numero di pubblicazione **1816.**

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. **1753.**

Modificazioni allo statuto del Monte di pietà di Cagliari.

N. 1753. R. decreto 16 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato lo statuto del Monte di pietà di Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1924.

Numero di pubblicazione **1817.**

REGIO DECRETO 23 ottobre 1924, n. **1759.**

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della stazione radiotelegrafica di Monterotondo.

N. 1759. R. decreto 23 ottobre 1924, col quale, su proposta del Ministro per la marina, vengono dichiarate di pubblica utilità le opere di ampliamento e di sistemazione della stazione radiotelegrafica di Monterotondo.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1924.

Numero di pubblicazione **1818.**

REGIO DECRETO 24 aprile 1924, n. **1764.**

Trasformazione dell'Opera pia Taliano Tassone Belotti, in Oleggio.

N. 1764. R. decreto 24 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera pia Taliano Tassone Belotti, in Oleggio, viene trasformata nel senso di destinarne le rendite per la istituzione di una scuola di lavori donneschi e di economia domestica nel Comune stesso sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1924.

Numero di pubblicazione **1819.**

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. **1766.**

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Viterbo.

1766. R. decreto 16 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1924.

Numero di pubblicazione **1820.**

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. **1778.**

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie Orientali del Verbano.

N. 1778. R. decreto 16 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie Orientali del Verbano (Varese-Gavirate-Angera).

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1924.

Numero di pubblicazione **1821.**

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. **1788.**

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Forlì.

N. 1788. R. decreto 16 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate alcune modificazioni ed aggiunte allo statuto organico della Cassa di risparmio di Forlì.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1924.

Numero di pubblicazione **1822.**

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. **1789.**

Estensione della competenza del Collegio di probiviri per le industrie tessili di Busto Arsizio.

N. 1789. R. decreto 16 ottobre 1924, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, la competenza per materia del Collegio di probiviri per le industrie tessili

istituito in Busto Arsizio, con R. decreto 13 maggio 1923, n. 1194, viene esteso alle industrie dell'abbigliamento e del vestiario.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1924.

DECRETO PREFETTIZIO 9 novembre 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Castiglione della Pescaia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Veduto il R. decreto 6 maggio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia è prorogato di due mesi.

Grosseto, addì 9 novembre 1924.

Il Prefetto: MAGGIOTTO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Numeri delle **obbligazioni create pei lavori del Tevere** autorizzati con la legge 6 luglio 1875, n. 2583, serie 2ª, state sorteggiate nella estrazione seguita il 15 novembre 1924.

Seconda serie di lavori
(Legge 23 luglio 1881, n. 338, serie 3ª)

40ª ESTRAZIONE

N. 262 obbligazioni della emissione 1883

14	36	53	63	109
175	221	227	228	234
261	293	333	372	395
401	466	468	472	478
484	493	502	531	596
622	637	649	676	709
736	782	783	789	821
860	861	882	885	893
913	934	970	993	1019
1045	1049	1056	1081	1182
1241	1325	1339	1374	1392
1468	1493	1533	1583	1604
1629	1638	1788	1844	1852
1858	1894	1910	1916	1973
2004	2024	2056	2073	2077
2162	2184	2236	2300	2323
2332	2336	23 9	2366	2367
2406	2553	2563	2627	2716
2737	2749	2750	2756	2787
2789	2833	2837	2851	2901
2939	2947	2977	3139	3154
3175	3234	3281	3293	3301
3315	3408	3451	3486	3491
3521	3522	3524	3572	3577
3590	3618	3631	3735	3837
3843	3863	3874	3908	3917
3954	3957	3984	4057	4065
4088	4158	4187	4192	4215
4256	4269	4336	4338	4348
4449	4462	4490	4513	4561
4563	4606	4611	4644	4650
4721	4759	4767	4790	4831
4865	4890	4912	4985	5020
5023	5056	5126	5127	5156
5164	5167	5182	5331	5357
5359	5374	5450	5461	5486
5538	5543	5582	5611	5638
5645	5649	5667	5754	5778
5783	5797	5855	5856	5906
5917	5957	5961	5965	6031
6079	6107	6178	6189	6254
6280	6323	6361	6369	6377
6378	6432	6461	6482	6483
6505	6510	6516	6566	6583
6628	6634	6666	6706	6788
6821	6858	6933	6945	6961
7076	7118	7135	7241	7252
7271	7283	7294	7308	7404
7454	7473	7496	7 06	7512
7524	7653	7696	7712	7824
7840	7842	7860	7865	7872
7881	7933	8039	8067	8078
8112	8124	—	—	—

Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi: dal n. 80 scadenza 1° luglio 1925, al n. 99 scadenza 1° gennaio 1935.

38ª ESTRAZIONE

N. 234 obbligazioni della emissione 1884.

2	8	60	110	184
240	257	261	289	291
309	311	328	336	361
391	397	423	426	439
442	451	456	490	511
523	560	576	623	686
701	748	759	761	765
782	828	838	867	885
888	949	1064	1072	1084
1155	1200	1219	1292	1307
1564	1565	1595	1598	1611
1628	1638	1739	1761	1764
1787	1812	1820	1845	1862
1887	1892	1956	2019	2104
2125	2182	2200	2270	2283
2383	2445	2474	2488	2528
2557	2668	2698	2734	2741
2832	2861	2888	2952	2954
2988	3049	3075	3101	3111
3162	3209	3244	3259	3261
3299	3318	3348	3354	3357
3407	3417	3462	3487	3549
3662	3693	3844	3847	3914
3961	3965	3972	3997	4005
4018	4024	4083	4102	4129
4170	4211	4223	4234	4247
4258	4306	4332	4347	4348

4450	4463	4538	4576	4602
4681	4695	4824	4853	4859
4871	4890	5017	5092	5101
5110	5141	5165	5176	5249
5411	5533	5544	5590	5618
5625	5646	5676	5750	5788
5803	5807	5931	5940	6010
6021	6054	6077	6132	6158
6189	6193	6199	6231	6304
6321	6333	6360	6374	6400
6454	6474	6481	6504	6548
6589	6612	6651	6724	6765
6771	6791	6792	6823	6827
6838	6855	6870	6914	7000
7035	7089	7113	7118	7134
7225	7235	7322	7396	7405
7508	7512	7540	7550	7569
7573	7604	7607	7710	7810
7820	7825	7913	7931	7940
7974	7977	8022	8026	—

Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi: dal n. 76 scadenza 1° luglio 1925, al n. 99 scadenza 1° gennaio 1937.

38ª ESTRAZIONE

N. 234 obbligazioni della emissione 1885.

5	40	79	85	86
95	109	114	197	213
214	216	250	283	325
331	349	361	374	384
396	405	408	455	477
504	527	632	669	676
695	719	720	742	798
853	945	1027	1040	1042
1082	1096	1106	1107	1114
1119	1178	1299	1369	1458
1465	1479	1502	1 36	1543
1562	1648	1692	1703	1718
1761	1835	1865	1874	1891
1905	1954	1966	1981	2009
2033	2075	2084	2087	2221
2237	2243	2287	2317	2322
2329	2350	2419	2467	2484
2491	2493	2600	2603	2626
2631	2651	2662	2705	2744
2829	2837	2850	2851	2887
3044	3063	3075	3080	3134
3164	3173	32 4	3260	3265
3412	3470	3496	3528	3608
3663	3748	3760	3815	3861
3891	3914	3962	3988	4017
4019	4022	4026	4033	4042
4043	4045	4113	4134	4403
4422	4426	4450	4451	4480
4506	4616	4676	4699	4707
4718	4739	4743	4779	4781
4822	4824	4877	4884	4892
4937	4966	5098	5189	5198
5233	5288	5323	5385	5412
5425	5448	5456	5564	5586
5616	5629	5638	5667	5712
5760	5790	5908	5910	5992
5996	6045	6246	6285	6298
6353	6380	6422	6475	6540
6578	6588	6707	6748	6848
6861	6865	6932	6960	6965

6989	7014	7032	7044	7 69
7072	7103	7116	7126	7180
7216	7259	7274	7280	7290
7300	7328	7362	7381	7390
7392	7400	7402	7407	7412
7475	7696	7738	7848	7894
7958	7973	7994	8022	—

Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi: dal n. 76 scadenza 1° luglio 1925, al n. 99 scadenza 1° gennaio 1937.

30ª ESTRAZIONE.

N. 423 obbligazioni emesse in saldo della 7ª quota della 3ª serie dei lavori (legge 15 aprile 1886, n. 3791, serie 3ª), e delle quote a tutto l'esercizio 1894-95 della 4ª serie dei lavori (legge 2 luglio 1890, n. 6936, serie 3ª, modificata da quella 7 giugno 1894, n. 221).

(R. decreto di emissione 21 novembre 1894, n. 522).

20	107	142	170	182
234	359	370	375	380
453	466	475	478	529
543	632	694	720	729
834	888	949	993	1067
1095	1167	1197	1419	1441
1480	1574	1651	1655	1668
1713	1750	1793	1822	1938
2135	2232	2473	2536	2581
2585	2641	2702	2709	2850
2879	2880	2921	3013	3109
3134	3143	3197	3266	3282
3289	3334	3347	3376	3485
3564	3598	3745	3783	3821
3947	3966	4044	4045	4082
4214	4257	4271	4317	4421
4430	4444	4548	4570	4629
4652	4748	4845	4885	4898
4963	4996	5005	5033	5072
5086	5117	5184	5196	5297
5302	5371	5380	5610	5626
5673	5773	5777	5940	6018
6024	6050	6090	6155	6159
6175	6201	6343	6420	6475
6524	6549	6570	6586	6615
6637	6777	6892	6990	7023
7114	7115	7234	7287	7293
7417	7502	7517	7539	7671
7792	7817	7867	7894	7923
7957	7983	8106	8133	8215
8221	8280	8315	8325	8484
8559	8571	8589	8672	8852
8874	8917	8938	8947	8952
8973	8987	9047	9063	9072
9143	9201	9253	9255	9332
9335	9375	9393	9400	9425
9449	9490	9513	9518	9539
9563	9678	9743	9761	9790
9855	9880	9945	9950	9984
9997	10001	10013	10034	10061
10065	10086	10118	10124	10275
10276	10294	10300	10350	10402
10494	10512	10 27	10536	10645
10651	10721	10762	10804	10816
11053	11065	11101	11118	11137
11139	11204	11261	11295	11429
11435	11441	11450	11456	11600
11633	11660	11716	11988	12035

12052	12139	12190	12214	12489
12587	12601	12611	12639	12642
12684	12828	12837	12894	12968
13003	13231	13265	13339	13500
13612	13632	13722	13829	13868
13941	13986	14040	14064	14281
14283	14307	14416	14439	14479
14494	14538	14666	14766	14894
14913	14965	14989	15071	15128
15185	15244	15286	15294	15315
15346	15388	15405	15431	15438
15450	15532	15644	15672	15711
15796	15908	15936	15973	16015
16118	16149	16150	16199	16245
16276	16339	16458	16477	16481
16494	16575	16649	16679	16812
16825	16893	16924	16931	16938
16943	16945	16965	17024	17045
17096	17105	17131	17161	17219
17249	17517	17598	17628	17698
17712	17731	17798	17948	17979
18031	18047	18185	18233	18251
18351	18386	18389	18424	18433
18537	18617	18784	18797	18855
18914	18959	19003	19009	19084
19102	19146	19155	19186	19260
19291	19321	19351	19434	19454
19510	19517	19553	19582	19667
19731	19782	19820	19873	19883
19932	19969	20002	20004	20020
20045	20184	20188	20215	20239
20351	20382	20389	20394	20402
20414	20441	20474	20535	20601
20606	20609	20682	20785	20805
20826	20858	20909	20924	21052
21069	21142	21150	21316	21372
21374	21456	21480	—	—

Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi: dal n. 61 scadenza 1° luglio 1925 al n. 68 scadenza 1° gennaio 1929.

Le obbligazioni delle varie serie come sopra descritte, cessano di fruttare interessi, con tutto dicembre 1924 ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 2 gennaio 1925 dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale del Regno e dalle Regie tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio, contro presentazione delle obbligazioni che risultano sorteggiate.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli con regolare domanda di rimboso in carta bollata da L. 2 a questa Direzione generale direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del tesoro per le altre Provincie e per le Colonie.

Roma, 15 novembre 1924.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: N. CIRILLO.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata, salvo all'Amministrazione di trattenere l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 16-*bis*).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	58088	440	Soncini Carolina fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Zappa Danise fu Francesco, vedova in prime nozze di Soncini Angelo ed in seconde nozze di Banfi Febo, dom. a Milano.	Soncini Maria-Carolina detta Lina fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Zappa Danise Francesca detta Danise, ecc., come contro.
»	76490	2310	Soncini Maria detta Lina fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Zappa Danise-Francesca detta Danise fu Francesco, ecc., come sopra.	

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 novembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione. ELENCO N. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prest. Naz. 4.50 %	6917	18 —	Lusona Paolo-Benedetto di *Umberto*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Montecalvo (Alessandria).	Lusona Paolo-Benedetto di *Giuseppe-Umberto*, minore, ecc., come contro.
5 %	186834	750 —	Bombara Maria fu *Antonio*, moglie di Licandro Filippo, dom. a Faro Superiore (Messina).	Bombara Maria fu *Antonino*, ecc. come contro.
»	325273	50 —	Franceri Bartolomeo fu *Paolo*, minore, sotto la patria patestà della madre Larghero Maria ved. Franceri, dom. a Savona (Genova).	Franceri Bartolomeo fu *Claudio*, minore, ecc. come contro.
»	325274	50 —	Franceri Pietro fu *Paolo*, minore, ecc. come la precedente.	Franceri Pietro fu *Claudio*, minore, ecc. come la precedente.
3.50 % (1902)	24385	245 —	Berta *Regina* fu Pietro, nubile, dom. a Torino.	Berta *Margherita-Regina* fu Pietro, nubile, ecc. come contro.
3.50 %	319328	808.50	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
5 %	48423	40 —	Vicenzini Benedetto di *Antonio*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Pisa.	Vicenzini Benedetto di *Orazio-Antonio*, minore, ecc. come contro.
»	106027	210 —	Visconti Dante fu Riccardo, minore, sotto la patria potestà della madre *Camerani* Clelia fu Giacomo, ved. di Visconti Riccardo, dom. a Genova.	Visconti Dante fu Riccardo, minore, sotto la patria potestà della madre *Camerini* Clelia fu Giacomo, ved. ecc. come contro.
3.50 %	148193	105 —	Delponte Carlo, Pietro, *Anna*, nubile, e Giuseppe fu Pietro, minori, sotto la patria tutela della loro madre Maria Molino di Giuseppe, dom. a Campestagno (Novara).	Delponte Carlo, Pietro, *Maria-Anna-Angelina*, nubile, e Giuseppe fu Pietro, minori, ecc. come contro.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 novembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.